

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 316 e 1124-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (316)

d'iniziativa dei senatori FIORE, DI PRISCO, BITOSSÌ, ALBERTI, MINELLA
MOLINARI Angiola, MACAGGI, BOCCASSI e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

E

Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
della previdenza sociale (1124)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1965

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1965

INDICE

RELAZIONE	Pag.	3
ALLEGATO A. — <i>Relazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale della Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti</i>		13
ALLEGATO B. — <i>Parere del CNEL sulla relazione della Commissione ministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, per la revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti</i>		19
ALLEGATO C. — <i>Comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli incontri svoltisi tra il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali</i>		25
DISEGNO DI LEGGE N. 1124 E TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE		27
DISEGNO DI LEGGE N. 316		60

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione svoltasi in Commissione sul problema che sta al nostro esame ha tenuto conto di due disegni di legge e precisamente di quello Fiore ed altri: « Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » n. 316, e di quello governativo: « Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » n. 1124.

I due disegni di legge tuttavia, pur nell'analogia dei problemi trattati, presentano notevoli differenze e per la materia oggetto di essi e per l'impostazione delle soluzioni proposte.

Il primo infatti considera solo il settore dell'assicurazione obbligatoria per i dipendenti, mentre il secondo riguarda anche il settore degli autonomi.

Il primo è più radicalmente innovativo per quanto riguarda la pensione contributiva ai dipendenti, mentre il secondo è più innovativo per tutto il sistema previdenziale dei dipendenti e degli autonomi con l'istituzione della pensione sociale.

Il primo tratta poi il problema della riorganizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che non è affatto considerato dal secondo.

Si deve inoltre dire che la Commissione ha indugiato prevalentemente in discussione generale sulle impostazioni del disegno di legge governativo ed ha scelto il testo di questo per la discussione degli articoli, anche se le norme del disegno di legge Fiore sono state presentate in gran parte come emendamenti dai rappresentanti del PCI e del PSIUP.

Pertanto la presente relazione tiene soprattutto presente il disegno di legge governativo sul cui testo il Senato è chiamato a deliberare.

Presupposti del disegno di legge governativo

Il disegno di legge che è al nostro esame trae la sua origine, oltrechè dalla sentita necessità di un adeguamento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, da un

impegno legislativo contenuto nell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in base al quale era « istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati ».

Detta Commissione, che doveva « riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:

soggetti protetti;

età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;

prestazioni di vecchiaia, di invalidità e inabilità;

condizioni di invalidità pensionabile;

problema del cumulo delle prestazioni, dell'istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;

assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;

finanziamento ed intervento dello Stato »;

fu insediata solo nel gennaio 1963 e fu pertanto impossibilitata a concludere i propri lavori entro la data prescritta del 31 marzo 1963.

Data la difficoltà di una proroga legislativa di detto termine, a causa del sopravvenuto scioglimento del Parlamento, essa fu ricostituita, con decreto del Ministro, come Commissione ministeriale e, conclusi i propri lavori entro il nuovo termine del 30 giugno 1963, presentò al Ministro la propria relazione che viene unita in allegato, così come si allega il parere espresso sulla stessa dal CNEL in ossequio a quanto richiesto dal predetto articolo 25, con la dizione: « Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al CNEL per il parere; quindi provvederà, nei sei mesi successivi, a presentare un

disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Ricordati questi precedenti, per meglio definire l'ambito entro il quale il Governo si è mosso per la predisposizione del presente disegno di legge va poi aggiunto che, a seguito di incontri svoltisi al Ministero del lavoro fra il Ministro e le organizzazioni sindacali per l'esame dei provvedimenti da adottare sulla questione degli assegni familiari e della proroga del massimale, il 4 giugno 1964, fu emesso un comunicato, contenente nuovi impegni da parte del Governo, che ancora si riporta in allegato, in considerazione della discussione avutasi in Commissione sulla rispondenza del disegno di legge ai vari presupposti cui il Governo era legato.

Caratteristiche del disegno di legge

Pare ora opportuno riassumere, sia pure in modo succinto per non ripetere quanto più ampiamente contenuto nella relazione del Ministro, alcune caratteristiche salienti del provvedimento. Esso limita intanto la sua sfera di applicazione ai soli settori dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani; e per dette categorie rivaluta le pensioni, eleva i minimi, migliora le maggiorazioni per i figli a carico, allarga la categoria dei superstiti aventi diritto alla reversibilità, istituisce la pensione privilegiata per gli invalidi a causa di servizio non aventi diritto a rendita a carico dell'INAIL, detta norme per la maggiorazione della pensione di vecchiaia in caso di differimento, istituisce la pensione di anzianità.

Accanto però a queste variazioni economiche e normative il provvedimento contiene alcune novità peculiari rispetto alla precedente legislazione. Istituisce così un Fondo sociale, a carattere quasi esclusivamente contabile, in cui si concentra l'intervento finanziario dello Stato ed a cui carico è posta una pensione sociale di lire 12.000 mensili per tredici mensilità a favore dei pensionati i cui trattamenti sono a carico del Fondo ade-

guamento pensioni e delle Gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani.

Oltre allo Stato partecipano al finanziamento del Fondo sociale con propri contributi i fondi e gestioni i cui assicurati fruiscono della pensione sociale e, a titolo di solidarietà senza corrispettivi benefici, i fondi sostitutivi dell'Assicurazione obbligatoria ed i fondi e gestioni dei trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Altro principio innovativo è quello che stabilisce le condizioni per un possibile adeguamento automatico delle pensioni corrisposte dal Fondo adeguamento pensioni. Con tale norma si potranno quindi avere, senza ricorrere a provvedimento di legge, rivalutazioni di dette pensioni ogni qual volta il Fondo stesso presenterà determinati avanzi di gestione.

Il disegno di legge chiede poi una delega per la revisione ed il riordinamento di varie norme e, sul piano finanziario, stabilisce che lo Stato assume a suo carico il debito di lire 411.715.000.000 della gestione dei coltivatori diretti verso il Fondo adeguamento pensioni e versa anziché a questo al Fondo sociale il proprio debito di 401 miliardi verso il Fondo adeguamento pensioni.

Rispondenza del provvedimento ai presupposti

Pare ora opportuno soffermarsi sul problema della presunta non rispondenza del disegno di legge ai presupposti legislativi da cui ha tratto origine ed all'impegno assunto dal Governo nell'incontro con i Sindacati concluso con il comunicato del 4 giugno 1964.

A parte il fatto che l'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non impegnava il Governo a seguire la relazione della Commissione con esso istituita od il parere del CNEL, ma solo lo obbligava a valersi dell'una e dell'altro per predisporre il disegno di legge, e tenuto conto che su molti punti relazione e parere concordano, si deve riconoscere che il disegno di legge ha accolto

largamente, e soprattutto nel loro significato essenziale, i suggerimenti della Commissione che, *in primis*, insisteva sulla necessità di restituire il regime previdenziale alla sua funzione alleviandolo dagli oneri di quelle funzioni assistenziali che per necessità contingenti gli sono state attribuite.

L'istituzione del fondo sociale adempie precisamente a questo primo postulato e se anche il suo finanziamento misto (statale e contributivo) ancora non lo realizza in pieno, tuttavia avvia largamente su questa strada il regime pensionistico.

Poneva poi la Commissione in particolare rilievo la situazione della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e la necessità di provvedimenti urgenti e risolutivi.

Ed anche su tale punto il disegno di legge provvede nel modo più consono in quanto sana con un intervento straordinario dello Stato le posizioni debitorie al 31 dicembre 1964 e, con la pensione sociale, allevia per il futuro la gestione stessa da oneri che essa non poteva sopportare. Occorre infatti riflettere che il *deficit* di 411 miliardi al dicembre 1964 era destinato ad accrescersi di oltre 100 miliardi all'anno indipendentemente da aumenti dei minimi delle pensioni da essa corrisposti, che invece il disegno di legge eleva da lire 10.000 a lire 12.000 mensili.

Ancora la Commissione raccomandava il principio, accolto nel provvedimento in esame, di migliorare la maggiorazione delle pensioni differite per incoraggiare la domanda di differimento senza peraltro toccare gli attuali limiti di età per il pensionamento, e chiedeva adeguate soluzioni tecniche per una migliore correlazione tra pensione e retribuzione, che il disegno di legge raggiunge con la maggiorazione del coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base e con l'allargamento delle classi di contribuzione.

Suggeriva altresì la Commissione l'adeguamento periodico della pensione, mentre il parere del CNEL ne chiede la rivalutazione automatica ed il provvedimento accoglie questo secondo criterio anche se per le sole pensioni erogate dal Fondo adeguamento pensioni.

Adeguamento periodico e rivalutazione automatica erano poi chieste in relazione alla variazione delle retribuzioni ed invero la norma prevista nel provvedimento solo indirettamente contempla una tale correlazione.

Il meccanismo entra infatti in funzione per i casi in cui risulti un determinato avanzo di gestione a chiusura dell'esercizio finanziario del Fondo adeguamento pensioni.

Ma ben si sa che le attività dello stesso sono in rapporto al monte salari per cui un aumento delle retribuzioni ed indirettamente di questo, comporterà maggiori entrate e quindi la possibilità di rivalutazione delle pensioni.

Ed a proposito del monte salari è stato eccepito da alcune parti, durante la discussione in Commissione, che i prospetti allegati alla relazione ministeriale circa l'andamento del Fondo sociale e di quello adeguamento pensioni sarebbero falsati dal fatto che il monte salari sarebbe stato valutato, agli effetti dei calcoli, in misura inferiore al reale.

A parte tuttavia la necessità di agire con una certa prudenza per evitare dolorose sorprese quando si prospettano bilanci tecnici da cui dipendono erogazioni obbligatorie, è chiaro che questa supposta valutazione prudentiale per nulla deve preoccupare. Infatti, qualora il monte salari dovesse incrementarsi oltre il previsto e di conseguenza dovesse crescere oltre il necessario il contributo rapportato ad esse del Fondo adeguamento pensioni al Fondo sociale, nessun pericolo sussisterebbe di un arricchimento del secondo a danno del primo perchè il disegno di legge contempla all'articolo 5 la riduzione dell'aliquota a base del sopradetto contributo ogni qual volta il Fondo sociale presenti avanzzi rispetto al proprio fabbisogno.

Problema della correlazione fra pensione e retribuzione

A proposito poi della correlazione fra pensione e retribuzione, accennato in modo meno esplicito dalla relazione della Commissione ex articolo 25 ed in modo più pre-

ciso e chiaro nel parere del CNEL e nell'impegno sopraricordato del Governo con i Sindacati del 4 giugno 1964, è necessario fare alcune considerazioni.

Infatti il disegno di legge in realtà trascura questo principio ma, ben può dirsi con valide motivazioni.

Due vie si aprivano per il Governo nel predisporre il presente disegno di legge: preoccuparsi di potenziare al massimo le pensioni contributive o provvedere a dare una sicura base finanziaria alla pensione sociale, dato che i mezzi a disposizione non permettevano di percorrerle entrambe.

La preferenza del Governo è stata per la seconda e ben lo si può capire perchè se è vero che l'agganciamento della pensione alla retribuzione è ispirato al giusto criterio di mantenere al pensionato un tenore di vita non diverso da quello del tempo di lavoro, è ancora più indubbio che una corretta organizzazione statale postula innanzitutto la fruizione per tutti di un sia pur modesto minimo di pensione.

Ed è questa necessità di stabilire i presupposti per un futuro regime di sicurezza sociale che ha suggerito l'impostazione del presente provvedimento.

Non va poi dimenticato che l'introduzione della correlazione stretta salario-pensione presuppone un completo abbandono dell'attuale sistema previdenziale nelle sue forme tecniche di calcolo dei contributi e delle pensioni.

Infatti non per tutte le categorie soggette all'assicurazione obbligatoria per dipendenti esiste oggi una relazione fra contribuzione previdenziale e salario e ciò vale, ad esempio, per il settore agricolo dipendente, per quello degli apprendisti, per quello dei lavoratori addetti ai servizi domestici.

Manca poi qualsiasi anagrafe idonea a rappresentare con sicurezza le posizioni salariali dei singoli, manca una progressione salariale che, come per i dipendenti degli enti pubblici, garantisca la corrispondenza delle retribuzioni più alte negli ultimi anni lavorativi.

Comunque l'introduzione del criterio di rapportare la pensione alle ultime retribu-

zioni può valere per i pensionandi futuri, ma difficilmente per coloro che già fruiscono di pensione.

Quando infatti si opera nel settore dei dipendenti pubblici l'adeguamento delle vecchie pensioni si può ottenere applicando al pensionato la retribuzione vigente per il pari grado, ma nel settore privato tale adeguamento non trova gli elementi tecnici su cui basarsi per la varietà, la molteplicità e l'imparagonabilità di salari e stipendi. Ne consegue così che, o si rinuncia a qualsiasi adeguamento e si creano disparità pregiudizievoli fra vecchi e nuovi pensionati, o si ricorre a sistemi empirici di maggiorazione delle vecchie pensioni e si creano lo stesso altre disparità sempre pregiudizievoli anche se meno gravi.

Se tuttavia il disegno di legge in esame ha trascurato il principio dell'agganciamento della pensione alla retribuzione nella sua stretta specificazione ha però creato i presupposti per ridurre il divario fra la situazione economica del lavoratore e quella del pensionato attraverso la maggiorazione del coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base, all'ampiamiento delle classi di contribuzione, alla possibilità di rivalutazione automatica delle pensioni.

Nè si deve dimenticare che l'agganciamento predetto della pensione alla retribuzione comporterebbe senza dubbio un'elevazione notevole del monte pensioni tale da richiedere o un massiccio intervento finanziario dello Stato, oggi non possibile in questa direzione, o un aumento contributivo da parte della produzione, che l'accordo già più volte ricordato del 4 giugno 1964 nega in modo tassativo per il quinquennio 1965-69.

Naturalmente con queste osservazioni che tengono soprattutto conto della situazione di oggi non si vuol negare che verso il traguardo del rapporto salario-pensione si debbano fare per il futuro tutti gli sforzi possibili. È un traguardo degno di attenzione perchè ispirato a motivi di equità ma, a modesto giudizio del relatore, non di immediato raggiungimento e per il quale può valere l'auspicio che al più presto possa essere conquistato senza che peraltro crei squilibri dannosi.

Aspetti finanziari

Ma, si afferma da alcuni, alle accennate difficoltà finanziarie si sarebbe potuto in parte ovviare se lo Stato avesse mantenuto nei confronti del Fondo adeguamento pensioni l'entità del proprio contributo attuale.

È infatti doveroso dire che, mentre con il sistema vigente lo Stato concorre per il 25 per cento alla copertura per la spesa delle pensioni erogate dal Fondo adeguamento pensioni, in base alle nuove disposizioni contenute nel presente provvedimento detta percentuale verrà alquanto diminuita.

Deve però contrapporsi subito che nel prossimo quinquennio l'intervento finanziario statale sarà superiore a quello dovuto in forza della legislazione vigente e tale da corrispondere, grosso modo, al 25 per cento della spesa per tutte le pensioni erogate a favore dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani.

Appare altresì subito evidente che se si vuole andare seriamente verso la sicurezza sociale e quindi verso la garanzia a tutti i cittadini di un minimo pensionistico occorre concentrare il contributo dello Stato a favore della pensione sociale.

È infatti facilmente intuitivo che in uno Stato socialmente ben costituito, determinati oneri sociali debbano gravare su tutta la collettività, mentre meno bene si comprende che la collettività debba contribuire, attraverso l'intervento dello Stato, a pagare anche il 25 per cento delle pensioni più elevate.

Ma se il disegno di legge è orientato verso il raggiungimento della sicurezza sociale si deve tuttavia sottolineare che da tale traguardo è ancora lontano perchè con esso la pensione sociale non è estesa a tutte le categorie di cittadini prive di sufficienti risorse economiche e di trattamenti pensionistici e perchè con esso lo Stato verrà a coprire solo il 45 per cento della spesa per le pensioni sociali.

A proposito poi del finanziamento del Fondo sociale occorre sfatare l'affermazione avanzata da alcuni che con le novità del

presente disegno di legge si farebbe pagare dai fondi dei lavoratori dipendenti la pensione sociale dei lavoratori autonomi.

Le cose non stanno invece così perchè il Fondo adeguamento pensione contribuisce a quello sociale in una misura assai inferiore a quella da cui è alleviato con l'assunzione da parte del Fondo sociale della pensione sociale spettante agli ex lavoratori dipendenti iscritti nell'Assicurazione obbligatoria.

È poi opportuno rilevare che si sbaglia ancora quando si pensa che i fondi previdenziali siano stati pagati esclusivamente dal settore (lavoratori e datori di lavoro) che ad essi ha contribuito. Gli oneri previdenziali finiscono infatti, con una maggiore o minore immediatezza, per caricarsi quasi al completo sui costi di produzione, la cui elevazione è sopportata da tutta la collettività.

È pertanto più equo pensare che possono considerarsi privilegiate le categorie che, per la loro maturità politica e per la loro forza economica, hanno potuto inserirsi più presto nel sistema previdenziale in quanto di tale inserzione esse godono i benefici più che averne pagato il costo.

E può ancora aggiungersi che se il mondo dei lavoratori autonomi, e soprattutto di quelli del settore agricolo, avesse potuto anticipare i tempi dell'inserimento nel regime previdenziale, esso potrebbe oggi godere di gestioni previdenziali solide il cui costo sarebbe andato a carico di tutta la società, attraverso l'aumento del costo dell'opera da esso prestata.

Naturalmente tale osservazione vale in riferimento ai settori più modesti dell'economia di un paese e non già per quelli che, pur avendo maturità politica ed economica, per altre ragioni non si sono creati gli strumenti per regimi pensionistici.

Durante la discussione in Commissione è stata ancora prospettata una mancata corrispondenza del disegno di legge con il programma quinquennale di sviluppo economico, ma in proposito non è necessaria alcuna argomentazione perchè la semplice lettura dei paragrafi 20 e 21 del capitolo VII di detto programma dimostra la fallacia di

tale critica e che il disegno di legge attua quanto il piano richiede.

Soffermarsi su altre osservazioni e critiche su punti particolari è forse superfluo anche perchè nella discussione di emendamenti già preannunziati non mancherà l'occasione di indicare la validità di determinate scelte e l'eventuale difficoltà di modificarle.

Delega

Circa il problema della delega deve dirsi che essa è espressa nei termini e con i limiti voluti dalla Costituzione; che essa riguarda il riordinamento di alcune disposizioni, la revisione di particolari norme, la disciplina del settore dei lavoratori addetti ai lavori domestici, disposizioni tutte di particolare carattere tecnico e meno adatte alla legiferazione diretta; che essa infine è garantita dal parere di una commissione parlamentare.

Emendamenti apportati

Alcuni emendamenti la Commissione del lavoro e previdenza sociale ha apportato al disegno di legge e su di essi è bene dare qualche indicazione.

Alla lettera f) del primo comma dell'articolo 3 è stato introdotto un emendamento formale per evitare che, attraverso un semplice riferimento si anticipasse una norma innovativa contenuta nell'articolo 17.

Sempre all'articolo 3 si è poi aggiunto un secondo comma abrogativo dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per evitare che alcuni Fondi sostitutivi siano soggetti a due diversi contributi di solidarietà e si è completato l'ultimo comma per rendere più cogente l'impegno di accrescere proporzionalmente l'intervento statale al Fondo sociale e di elevare le pensioni sociali quando, alla fine del quinquennio, si dovrà provvedere con apposita legge al finanziamento del Fondo stesso.

All'articolo 5 si è sostituita la parola « potranno » con l'altra « dovranno » per rendere più perentoria la norma che prevede

la riduzione del contributo del Fondo adeguamento pensioni al Fondo sociale quando in questo risultano avanzi di esercizio.

All'articolo 10 si è ridotta dal 10 al 5 per cento la misura di avanzo annuale di gestione del Fondo adeguamento pensioni per lo scatto della rivalutazione automatica e si è stabilito che qualora l'avanzo annuale di gestione sia inferiore al 5 per cento, lo avanzo stesso sia devoluto come indennità *una tantum* ai titolari di pensione.

Emendamenti formali si sono introdotti agli articoli 21, 25 e 31, mentre all'articolo 32 si è introdotta una lettera h) con cui viene attribuita la delega al Governo anche per la materia previdenziale riguardante il settore dei dipendenti dell'ENPALS, le cui pensioni sono integrate dal Fondo adeguamento pensioni per l'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Sono stati infine aggiunti quattro nuovi articoli che riguardano: l'elevazione dei limiti di reddito per il diritto alla corrispondenza degli assegni familiari affinchè gli aumenti delle pensioni non siano annullati per la perdita di tale diritto; l'abrogazione dell'articolo 72 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per il quale non si può liquidare la pensione di invalidità o si riduce quella in godimento, sia di vecchiaia che di invalidità, durante il ricovero, a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, in luoghi di cura; la riapertura di termini scaduti per la prosecuzione volontaria; la determinazione, con decreto ministeriale, di classi di contribuzione e di corrispondenti retribuzioni imponibili per particolari categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi.

Aggiungerò infine che fra i molti emendamenti presentati in Commissione, alcuni non sono stati posti in votazione, per volontà dei presentatori su invito del Ministro, che si è riservato di esprimere su di essi un più approfondito giudizio in Aula dopo aver meglio valutato i termini delle norme da essi prospettati e la loro incidenza finanziaria.

Il Ministro ha poi proposto una modifica al titolo del disegno di legge sostituendovi la parola « riforma » con le altre più corrispondenti « avviamento alla riforma ».

CONCLUSIONI

Detto tutto questo pare al relatore di poter concludere a nome della maggioranza della Commissione con un caldo invito affinché il Senato voglia approvare il disegno di legge in esame.

Il suo titolo, quale risulta dopo la modifica apportatavi, meglio indica la portata del provvedimento. Non si può infatti affermare in senso rigido che il disegno di legge rappresenti una riforma vera e propria; senza dubbio però esso stabilisce i presupposti di una riforma e quasi ne anticipa i tempi. Si indirizza invero verso l'unica strada giusta: quella della sicurezza sociale e vi si indirizza cominciando a togliere i gravi squilibri di alcuni settori e concentrando gli sforzi finanziari dello Stato sulla fascia della pensione sociale. Già è stato detto che anche in questa direzione il disegno di legge ha dei limiti, ma primo presupposto perchè con il tempo anche questi limiti si possano superare è che si stabiliscano alcune delle condizioni definite dal presente disegno di legge.

Infatti quando ci si pone sul piano delle riforme non conta tanto la misura di ciò che si fa quanto di farlo nella giusta direzione.

È inoltre aspetto positivo il fatto che nel momento in cui il disegno di legge nulla innova circa i regimi sostitutivi (ed ognuno sa quanto questi regimi siano gelosi della propria autonomia) ne invochi una doverosa solidarietà a favore del Fondo sociale.

Nè mancano in esso, accanto a tutti gli aspetti migliorativi economici e normativi, alcuni strumenti che automaticamente possono mantenere al Fondo sociale l'equilibrio

finanziario ad esso strettamente necessario ed al regime dell'assicurazione obbligatoria per i dipendenti la prospettiva di rivalutazione delle pensioni.

Esso quindi è congegnato in un modo giudizioso e mira ad evitare squilibri per il futuro. Tuttavia, mentre lo si approva è doveroso auspicare che quanto non è stato possibile oggi per il bilancio dello Stato sia possibile domani e che quando, al termine del quinquennio, si dovrà porre mano alla legge per il successivo finanziamento del Fondo sociale il contributo dello Stato possa essere notevolmente più cospicuo in modo da partecipare in misura proporzionalmente più alta alla pensione sociale, da consentirne la sua elevazione (con conseguente vantaggio per il Fondo adeguamento e per le gestioni che erogano le pensioni contributive), da permettere la concessione della pensione sociale a quelle categorie di cittadini cui non è possibile l'inserimento in un regime previdenziale.

Il fatto poi che il provvedimento in esame attribuisca allo Stato il pagamento del debito della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, indica che non saranno più possibili per il futuro certe confusioni, anche solamente formali, per cui, attraverso i crediti obbligati, il Fondo adeguamento pensioni ha visto ridotte le possibilità finanziarie per eventuali miglioramenti ai propri pensionati. Ed in proposito è da notare che mentre il disegno di legge offre lo strumento amministrativo per poter ridurre i contributi del Fondo adeguamento pensioni al Fondo sociale nessuna norma esiste per poterne consentire maggiorazioni.

Pare quindi al relatore di poter concludere con il voto che il disegno di legge abbia il conforto dell'approvazione del Senato e possa compiere rapidamente l'iter necessario perchè divenga legge dello Stato.

VARALDO, relatore

ALLEGATI

ALLEGATO A. — *Relazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale della Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

ALLEGATO B. — *Parere del CNEL sulla relazione della Commissione ministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, per la revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

ALLEGATO C. — *Comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli incontri svoltisi tra il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali.*

ALLEGATO A

Relazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale della Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**PREMESSA**

La presente Commissione, istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con il compito di « *procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'INPS nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati* », si pregia presentare alla S. V. Onorevole la relazione conclusiva prevista dalla legge.

Essa, sotto la presidenza del senatore Franco Varaldo, ha iniziato i lavori con l'insediamento da parte dell'onorevole Bertinelli, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 9 gennaio 1963 e avrebbe dovuto concluderli, a' sensi di legge, il 31 marzo corrente anno, se il termine non fosse stato differito improrogabilmente al 30 giugno corrente anno, atteso il ritardo nell'insediamento e la brevità del tempo assegnato.

Prima preoccupazione della Commissione è stata quella di definire, in relazione alle finalità perseguite dall'articolo 25 citato o ai nuovi compiti risultanti dalla successiva legge 9 gennaio 1963, n. 9, i limiti ed i caratteri del mandato ricevuto.

In un ampio ed approfondito dibattito preliminare, si è posto in rilievo come l'esigenza della revisione ed armonizzazione, sottolineata dal Parlamento, trovasse la più piena giustificazione nello stato attuale del nostro ordinamento pensionistico, nel quale si sono venute sovrapponendo, senza un ordine prestabilito ed una direttiva unitaria, provvedimenti di carattere particolare

e contingente ad altri di carattere generale, dando vita ad un « *corpus* » composito e disorganico non sempre chiaro data la sua complessità e di non facile interpretazione ed applicazione. Difetti, questi, che si erano venuti aggravando, anche per le lacune aperte nella disciplina legislativa da numerose pronunce di illegittimità adottate dalla Corte costituzionale in ordine a disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, sotto il profilo dell'eccesso di delega. Tali pronunce, pur toccando soltanto aspetti formali delle singole disposizioni, venivano a sopprimere, nell'ambito settoriale, alcuni principi di carattere generale, presenti in altre forme e gestioni, con la conseguenza indiretta di accrescere la disarmonia del sistema.

L'esigenza indilazionabile di una revisione ed armonizzazione sorgeva, inoltre, dalla prassi legislativa di porre disposizioni particolari a favore di alcune categorie di insufficiente capacità contributiva e di addossare gli oneri relativi ai fondi generali dell'assicurazione, alimentati dalle altre categorie.

Non si trattava peraltro di esigenze che, nella stessa visione del Parlamento, consentissero completo, minuto ed analitico studio, si trattava di risolvere con assoluta urgenza i problemi drammatici posti dallo sviluppo disarmonico della previdenza sociale. Indice evidente di ciò era proprio la fissazione, per opera della stessa legge, dei tempi di realizzazione: per cui al lavoro della Commissione doveva seguire, dopo il parere del CNEL, l'iniziativa legislativa da parte del Governo, entro termine prestabilito.

Sia pure, dapprima, con qualche titubanza ed incertezza, la Commissione, pertanto, in rapporto alle esigenze così assolute ed urgenti ed alla brevità del termine, veniva a delimitare il proprio compito nella ricerca delle linee direttive e dei criteri per uno sviluppo armonico del sistema e l'eliminazione, per quanto possibile, dei più gravi elementi di distorsione.

Data la natura dei suoi compiti e dato anche il contesto politico e parlamentare nel quale è stata rilevata questa esigenza

di armonizzazione e revisione, la Commissione ha ritenuto che non fosse il momento ed il caso di dare luogo a discussioni di carattere soprattutto teorico per l'attuazione di un sistema integrale di sicurezza sociale considerando tale prospettiva esorbitante dai compiti assegnatili dalla legge.

Peraltro, la Commissione ha ritenuto di non poter prescindere dal collocare un disegno di revisione ed armonizzazione nel quadro e nella prospettiva di una evoluzione che potrà trovare, ad avviso della Commissione stessa, proprio nella revisione ed armonizzazione come più avanti viene enunciata e proposta, la premessa per una sua razionale e più completa affermazione.

I lavori della Commissione si sono dapprima svolti in sedute plenarie nelle quali il professor Valente Simi ed il professor Cesare Vannutelli hanno svolto due relazioni enucleando una tematica sulla quale si è aperta la discussione.

Successivamente, peraltro, data la difficoltà, per i motivi già illustrati e per la brevità del tempo a disposizione, di raggiungere risultati organici e concordi, la Commissione decideva di affidare l'individuazione delle linee direttive e la formulazione di proposte concrete sui problemi prioritari ad un Gruppo di lavoro, composto dai Signori:

avvocato Riccardo Bellacci, dottor Salvatore Bova, professor avvocato Giorgio Cannella, dottor Pietro Castagnoli, senatore dottor Dionigi Coppo, dottor Ettore D'Alessio, consigliere Armando Roveri, professor avvocato Valente Simi, consigliere Raffaele Vanni, professor dottor Cesare Vannutelli e dal segretario dottor Sirio Di Renzo.

Sono stati invitati a partecipare ai lavori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, alcuni dei quali hanno inviato loro sostituti o fatto pervenire memorie o appunti illustrativi.

Il Gruppo di lavoro nominato dalla Commissione, a conclusione delle numerose sedute di discussione, ha rassegnato il 27 maggio 1963 un documento che è stato sottoposto alla Commissione plenaria.

La Commissione, ascoltata la relazione del professor Simi in nome del Gruppo di lavoro ed i vari interventi, ha espresso il suo pensiero quale risulta dal seguente documento.

RELAZIONE CONCLUSIVA

Dopo l'esame della situazione economico-finanziaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, sia generale che dei Fondi speciali sostitutivi, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi ed in particolare di quella dei coltivatori diretti, la Commissione ha rivolto l'attenzione a quelle che possono essere considerate le più rilevanti cause per cui il sistema attuale non ha potuto raggiungere quel grado di efficienza e di rendimento il quale, oltre che ad una esigenza di giustizia, risponde ad una aspirazione profondamente sentita dalle categorie destinatarie della previdenza sociale.

Nell'ambito della Commissione si è formata la convinzione che occorra distinguere chiaramente la previdenza dall'assistenza per reagire alla tendenza di piegare, sempre più accentuatamente, il sistema previdenziale a finalità o a compiti, anche di natura contingente, di carattere più propriamente assistenziale.

È sembrato che sia ormai giunto il momento di restituire alla previdenza la sua funzione ed in particolare di assicurare alle pensioni di vecchiaia e di invalidità un collegamento diretto con la retribuzione e con l'attività svolta dai beneficiari durante la vita lavorativa.

Nella separazione della previdenza vera e propria dall'assistenza sociale, che realizza i più idonei interventi a favore del cittadino in stato di bisogno ed inabile, risiede la promessa di una chiarificazione che, caratterizzando le due funzioni, ne favorisca lo sviluppo coordinato mediante i necessari interventi dello Stato, in relazione alle condizioni economiche del Paese, così da garantire la realizzazione di quel compiuto sistema di sicurezza sociale che si viene delineando.

In questo quadro ha il suo posto di rilievo nel sistema attuale italiano la *previdenza sociale* che chiama tutti gli assicurati a concorrere, per garantire a ciascuno di essi le prestazioni previste.

Bisogna, così, cercare di riportare la previdenza sociale alla sua vera struttura e funzione, sul piano della mutualità, eliminando da essa l'onere di quelle funzioni assistenziali che per necessità contingenti le sono state addossate, rafforzando le strutture previdenziali in modo che diano il massimo rendimento e che ciascuno abbia una pensione adeguata a quella che è stata la propria attività di lavoro e la propria posizione, semplificando le procedure ed eliminando le distorsioni.

Con questi intendimenti generali, si sono venuti precisando i seguenti criteri di riforma in ordine alle questioni cosiddette *prioritarie* di cui la Commissione era stata investita.

1) *Concorso dello Stato - Distinzione tra previdenza e assistenza - Posizione delle categorie e dello Stato.*

a) La Commissione quasi all'unanimità ha ritenuto che siano di spettanza dello Stato gli interventi diretti a fronteggiare gli oneri non discendenti dalla mutualità e non legati direttamente al sistema previdenziale, che sono stati collegati all'assicurazione, ma rispondono ad esigenze assistenziali della collettività.

In particolare, lo Stato dovrebbe assumere a proprio carico l'onere dell'integrazione delle pensioni contributive insufficienti per elevarle al trattamento minimo prefisso, e gli oneri derivanti da disposizioni di legge che importino ricostituzioni di posizioni assicurative, retroattività di norme, o comunque comportino, rispetto alla disciplina generale, agevolazioni sia nella contribuzione che nelle condizioni per il conseguimento delle prestazioni.

b) Per quelle categorie di lavoratori che risultano incapaci del tutto a dare un contributo adeguato, l'onere dell'integrazione dovrebbe ricadere sulla collettività e non

sulle altre categorie. Dovrebbero aversi gestioni separate, integrate direttamente dalla collettività, ed anche, ove occorra, anticipazioni dirette da parte degli organi dello Stato. Lo Stato, naturalmente, potrà disporre norme più rigorose di vigilanza e di controllo sulle gestioni stesse per il maggiore e variabile impegno cui esse lo sottopongono. In questo modo, dovrebbe operarsi per le pensioni dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e risolversi, quindi, il problema, di cui la Commissione è stata direttamente investita dalla legge, delle pensioni ai coltivatori diretti, che verrà esaminato in prosieguo.

c) In relazione ai principi generali tracciati dalla Costituzione, lo Stato dovrebbe, infine, concorrere ad integrare la previdenza per l'assicurazione generale, tenendo presente che i lavoratori in essa compresi hanno necessità che sia integrata la loro capacità contributiva. Non dovrebbe, invece, concorrere per quelle categorie che avranno richiesta ed ottenuta l'autonomia nel presupposto anche di una loro sufficiente capacità contributiva.

d) Bisogna, d'altra parte, osservare che la liberazione della previdenza dagli oneri transitori che sono stati ad essa addossati dovrebbe importare una rivalutazione delle pensioni e quindi, per questo, ridurre, in via compensativa, l'onere dello Stato stesso, per l'integrazione ai minimi.

e) Gli interventi dello Stato previsti nelle lettere precedenti potranno assumere, a seconda delle diverse ipotesi, le forme del rimborso integrale o del concorso a favore dell'Ente di assicurazione sociale il quale provvederà all'erogazione diretta ai singoli interessati.

2) *L'organizzazione delle gestioni di previdenza.*

a) La Commissione ha ritenuto che si debbano mantenere distinte le gestioni dei lavoratori autonomi da quelle dei lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi potrebbe prevedersi una gestione generale nella quale dovrebbero trovare posto anche

altre categorie, oggi senza protezione assicurativa: piccoli commercianti e piccoli operatori economici e, in genere, tutti quei lavoratori autonomi che non hanno una specifica protezione assicurativa. L'assicurazione generale dovrebbe quindi servire anche da assicurazione, per così dire, residuale.

A favore di tale assicurazione, lo Stato dovrebbe concorrere in misura non superiore a quanto previsto per i lavoratori subordinati.

Dovrebbero rimanere quali gestioni a sé stanti, come già rilevato, quelle per cui l'intervento dello Stato assume maggior rilievo, in particolare l'assicurazione invalidità e vecchiaia a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

b) Il problema posto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, del finanziamento della gestione autonoma per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è assai grave.

L'assicurazione relativa è più una speranza che una assicurazione vera e propria. Il versamento dei contributi copre una minima parte dell'onere assicurativo. Esiste un *deficit* che è individuato progressivamente nel seguente specchietto, secondo le valutazioni dell'INPS:

156	miliardi	al 31 dicembre 1962;
288	»	» 31 dicembre 1963;
431	»	» 31 dicembre 1964;
500	»	» 31 dicembre 1965;

con progressione di ben oltre 100 miliardi all'anno.

Qui occorrono provvedimenti urgenti e risolutivi perchè non è giustificato far ricadere sugli altri lavoratori gli oneri per questo fine di solidarietà generale. La collettività deve intervenire ed integrare, come già detto, il finanziamento dell'assicurazione in attesa che sia possibile, con il miglioramento delle condizioni economiche delle categorie, ottenere una contribuzione adeguata.

Anche per le anticipazioni necessarie non si dovrebbero effettuare prelievi dalla gestione generale dell'INPS, ma si dovrebbe instaurare un rapporto diretto tra la spe-

ciale gestione e l'organo dello Stato tenuto a corrisponderle.

Naturalmente, sino a quando, in via transitoria, perdura questa condizione di minorità dell'assicurazione, lo Stato dovrebbe disporre una vigilanza e un controllo più intensi sulla gestione per evitare impegni maggiori di quelli necessari.

c) Il proposito concordemente manifestato di restituire alla previdenza la sua essenziale funzione con l'eliminazione delle lamentate distorsioni del criterio mutualistico, potrà contribuire a rafforzare il principio dell'unitarietà e della generalità della copertura assicurativa frenando l'aspirazione, particolarmente sentita in questi ultimi tempi, per la progressiva degenerazione e depressione del sistema, dei gruppi o dei ceti di maggiore capacità contributiva ad uscire dall'assicurazione.

Il problema ha trovato diversità di opinione nei membri della Commissione, ritenendosi, da alcuni, che per il potenziamento della mutualità si debba affermare il principio che tutte le categorie di lavoratori subordinati debbono rientrare nell'assicurazione generale, pur con l'opportuna gradualità che tenga conto di posizioni particolari e delle situazioni precostituite, libere tuttavia di istituire, ove possibile, forme integrative o complementari; e dichiarandosi, altri, favorevoli alla libertà delle categorie di ottenere, mediante provvedimenti legislativi, la costituzione di Fondi di previdenza autonomi con la condizione di rinunciare al contributo dello Stato a favore dell'assicurazione generale.

La Commissione, comunque, si è trovata pressochè concorde nel ritenere che la permanenza dei Fondi sostitutivi già costituiti, che appaia giustificata da ragioni tradizionali e storiche, nonchè da peculiari caratteristiche delle prestazioni di lavoro e dalla composizione omogenea delle categorie protette, possa essere ammessa, salvo riesame in occasione di una più vasta riforma del sistema di pensionamento e quindi al di fuori dei limiti e dei compiti attualmente assegnati alla Commissione stessa.

3) *Collegamento diretto tra pensione, retribuzione e periodi coperti da assicurazione - Aggiornamento delle pensioni.*

La Commissione si è trovata d'accordo sui seguenti principi, per la cui attuazione dovranno essere studiate adeguate soluzioni tecniche:

- a) correlazione tra pensione e retribuzione;
- b) correlazione della pensione con i periodi coperti da assicurazione;
- c) adeguamento periodico delle pensioni in relazione alla variazione delle retribuzioni;
- d) elaborazione di norme transitorie per adeguare ai nuovi principi le pensioni già in godimento;
- e) eliminazione delle distorsioni che alterano la correlazione tra pensione e retribuzione.

4) *Minimi di pensione.*

La Commissione si è trovata concorde nel proporre l'adozione di un minimo unico, la cui integrazione dovrebbe far carico, come già chiarito, alla collettività.

5) *Età di pensionamento.*

Si è del pari ritenuto che il problema dell'età di pensionamento sia uno dei problemi di fondamentale importanza dell'assicurazione pensioni, ma che non sussistano oggi le condizioni per adottare nuove soluzioni.

Infatti, pur riconoscendosi l'interdipendenza tra questo e gli altri problemi dell'assicurazione, la Commissione si è trovata concorde nel ritenere che il problema dell'età di pensionamento per le sue ripercussioni ed implicanze di ordine economico, finanziario, psicologico, sociale e produttivistico, debba formare oggetto di successivi separati esami che tengano conto anche delle più moderne acquisizioni di ordine biologico, demografico, statistico: il che, oltre

ad essere legato alla situazione generale ed al più ampio quadro della utilizzazione dei vecchi, in particolare non potrà aver luogo se non dopo che il sistema previdenziale abbia acquistata l'indispensabile efficienza e sia stato reso definitivamente immune dalle incertezze, precarietà e distorsioni da cui, per le note contingenze, è stato finora affetto.

In tale ipotesi, dovrà pur essere esaminato il problema della compatibilità del godimento della pensione con una perdurante attività lavorativa.

La Commissione si è pure trovata d'accordo nel ritenere che, nell'attesa che si realizzino i presupposti di chiarificazione e di riordinamento, secondo i principi enunciati nel presente documento, sia indispensabile porre le premesse, anche di ordine psicologico, per un volontario differimento del pensionamento dai 60 anni ai 65 anni. Ciò potrebbe ottenersi, soprattutto, rendendo effettivamente tanto conveniente il differimento stesso da indurre coloro che continuano a prestare la loro opera quali lavoratori a rinunciare al godimento immediato della pensione per un più congruo trattamento di fine lavoro.

DOCUMENTI ACQUISITI AGLI ATTI
DELLA COMMISSIONE

Vasto materiale di studio e di documentazione è stato acquisito agli atti della Commissione. In particolare esso consiste:

1) nelle proposte e nelle osservazioni formulate per iscritto da membri della Commissione e da Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

2) nelle due relazioni introduttive per l'individuazione della tematica di maggior rilievo sui soggetti protetti e sulle prestazioni, rispettivamente predisposte dal professor Valente Simi e dal professor Cesare Vannutelli;

3) nella relazione predisposta dal dottor Salvatore Bova sul decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, in rapporto alle pronunce di illegittimità co-

stituzionale adottate dalla Corte costituzionale in corso di completamento;

4) in studi e memorie predisposti dal professor Giorgio Cannella su vari aspetti del pensionamento sia dell'assicurazione generale obbligatoria che dei suoi Fondi sostitutivi;

5) nella relazione sulle linee per un eventuale aggiornamento del sistema di computo delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed eventuali riflessi sul sistema di finanziamento redatta dal dottor Ettore D'Alessio.

La brevità del tempo a disposizione della Commissione non ha consentito a questa di procedere all'esame di questo materiale ai fini della formulazione di analitiche conclusioni da presentare come proprie della Commissione stessa.

La Commissione, comunque, ha ritenuto che il materiale così raccolto costituisca un interessante contributo di studio ai problemi particolari del pensionamento.

Completano gli atti i resoconti stenografici delle varie sedute sia della Commissione sia del Gruppo di lavoro.

Onorevole Ministro,

la Commissione è consapevole di non aver potuto corrispondere, come avrebbe desiderato, alla larga e viva attesa suscitata negli interessati dall'articolo 25 della legge che l'ha istituita.

Ma anche se non è stata in grado di presentare lo schema definitivo di una riforma organica e completa, per le difficoltà soprattutto di tempo, già poste in luce, essa ritiene tuttavia di avere operato con sereno impegno e spirito di concretezza, nella sua varia composizione, rappresentativa del mondo del lavoro, per proporre al Ministro che dovrà provvedere, ed al Paese un gruppo di principi e di criteri, formulati in conseguita concordia, che possano valere a restituire organicità ed efficienza al sistema e soprattutto a ridare ad esso l'indispensabile forza spontanea di adesione degli interessati che deve caratterizzarlo e rendere la pensione meglio atta a raggiungere le finalità e garanzie di sicurezza che le sono proprie, come strumento differenziato equamente e, realmente, sostitutivo del reddito di lavoro.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO B

Parere del CNEL sulla relazione della Commissione ministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, per la revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

I

PREMESSE

In data 20 agosto 1963 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale chiedeva il parere del CNEL, ai sensi dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla relazione conclusiva predisposta dalla Commissione per la revisione e l'armonizzazione delle norme che disciplinano l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La trattazione dell'argomento, assegnato alla competente Commissione del CNEL, veniva temporaneamente sospesa in attesa della più ampia pronuncia dell'Assemblea sulla riforma generale del sistema previdenziale. Conclusi i lavori del Consiglio con l'approvazione di un organico testo di osservazioni e proposte, il Presidente del CNEL, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, affidava alla Commissione permanente per il lavoro, la previdenza sociale e la cooperazione il compito di pronunciarsi in sede definitiva sulla predetta relazione ministeriale, nel termine stabilito.

La Commissione del CNEL, riunitasi il 9 ottobre 1963, conferiva l'ufficio di relatore al consigliere Mario Alberto Coppini. Nelle successive sedute si è svolta un'ampia discussione sulla base dello schema di parere predisposto dal relatore. In data 29 ottobre 1963 la Commissione ha approvato il testo definitivo del parere.

II

MOTIVI

1. — In merito alla relazione della Commissione ministeriale, occorre osservare che questa ha ritenuto, preliminarmente, che esorbitasse dai suoi compiti prospettare l'attuazione di un sistema integrale di sicurezza sociale, e che dovesse quindi limitarsi a fornire direttive intese ad eliminare con assoluta urgenza i più gravi elementi di distorsione impliciti nell'ordinamento vigente per la tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti.

D'altra parte il CNEL, com'è noto, ha di recente approvato una serie di conclusioni riguardanti la riforma di tutto il sistema previdenziale — e quindi, tra l'altro, del trattamento pensionistico — conclusioni che prospettano sia la sistemazione definitiva del sistema, da raggiungere gradualmente, sia una serie di riforme da attuare entro breve tempo in accordo con l'assetto definitivo ora ricordato.

Pertanto il parere richiesto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene espresso mettendo in luce soprattutto le divergenze che si riscontrano tra le Conclusioni relative alle riforme di immediata attuazione che il CNEL ha già approvato e gli indirizzi espressi dalla Commissione ministeriale.

2. — In vista del già ricordato carattere contingente del suo esame, la Commissione ministeriale non ha affrontato questioni di principio.

Tuttavia, all'inizio della sua relazione conclusiva, sembra esprimere un avviso, che, almeno nella sua formulazione, richiama un problema attinente ai principi della riforma del sistema di pensioni, problema che è stato a lungo dibattuto anche dal CNEL.

Vogliamo riferirci alla tesi di una netta separazione tra previdenza e assistenza, che si concreta in uno o più regimi professionali per i lavoratori e in un regime assi-

stenziale per coloro che non risultano tutelati da tali regimi, alla quale si contrappone l'altra che auspica l'istituzione di un regime di base non professionale esteso a tutti i cittadini con un reddito inferiore ad un certo limite e coesistente a vari regimi professionali integrativi organizzati per i lavoratori.

Al riguardo occorre intanto precisare che la tesi di una netta separazione tra previdenza e assistenza dà luogo da parte dei vari suoi sostenitori a tre distinte interpretazioni.

Alcuni ritengono che tutto quanto concerne i problemi assistenziali non debba formare oggetto di una riforma della previdenza sociale ma, semmai, debba dar luogo a separati provvedimenti.

Altri, per contro, ammettono che l'erogazione di pensioni e di assegni assistenziali possa essere inclusa nella riforma previdenziale, ma affermano che l'erogazione di tali assegni debba avere carattere potestativo e debba quindi essere più o meno estesa — sia per quanto concerne i soggetti che la misura delle prestazioni — a seconda dei mezzi di volta in volta disponibili nel bilancio dello Stato.

Altri, infine, considerano gli assegni assistenziali come un logico complemento della previdenza e ritengono che tali assegni debbano costituire un preciso diritto di tutti i soggetti per i quali si verificano determinate condizioni di bisogno.

Rispetto all'opposta tesi di una pensione base a tutti i cittadini, integrata da vari regimi professionali, è evidente che le prime due interpretazioni comportano divergenze di sostanza e di principio che non richiedono particolari illustrazioni; la terza interpretazione non comporta invece differenze sostanziali sempre che si ammetta che i regimi previdenziali e quello assistenziale coprano nel loro insieme la stessa area della soluzione fondata sul regime non professionale generalizzato e sui regimi professionali integrativi.

Resta però anche nei confronti di quest'ultima interpretazione un'importante differenza nell'impostazione e nei principi sui quali deve basarsi la riforma: infatti la so-

luzione ispirata al criterio di una pensione base per tutti i cittadini pone l'accento sul diritto che ha ogni membro della collettività nazionale di essere tutelato, entro certi limiti, nei confronti dei rischi connessi con l'invalidità e con la vecchiaia, indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Come conseguenza di tale riconoscimento, l'onere relativo deve essere assunto dall'intera collettività attraverso il sistema fiscale. D'altra parte, assicurata questa esigenza primaria, l'attività professionale del singolo dà luogo a pensioni proporzionali ai redditi di lavoro ed all'anzianità attraverso la creazione dei regimi professionali integrativi, che possono così essere strutturati con maggiore libertà e con più aderenza alle esigenze dei singoli gruppi.

Quando, per contro, si pone l'accento sulla distinzione tra previdenza e assistenza, si postula, ai fini di una tutela fondamentale, una divisione tra gli appartenenti alla collettività nazionale in due categorie: da un lato, i lavoratori per i quali vengono attuati uno o più regimi previdenziali in senso proprio, dall'altro, coloro che a qualsiasi titolo non possono vantare diritti in tali regimi, alle cui esigenze si provvede soltanto in via marginale ed accessoria. Può inoltre derivare da questa concezione una non equa distribuzione del concorso dello Stato tra i vari gruppi di cittadini, una meno chiara delimitazione dei doveri della collettività e di quelli dei singoli settori produttivi, ed infine, un certo numero di inconvenienti minori inerenti soprattutto la indispensabile sussistenza dei minimi nei predetti regimi previdenziali.

Senza dubbio l'istituzione di una pensione generalizzata a tutti i cittadini, soprattutto in vista dei notevoli sforzi finanziari che richiede da parte dello Stato, non può essere realizzata in un breve periodo di tempo ed anche il CNEL ha riconosciuto questa esigenza proponendo in via transitoria l'istituzione di un regime che eroghi assegni assistenziali. Ma ciò non toglie alcun valore all'affermazione di principio fatta dal CNEL per quanto concerne la soluzione definitiva.

Se poi l'impostazione adottata dalla Commissione ministeriale trova la sua giustificazione nella scarsa partecipazione dello Stato al regime previdenziale e nell'avere in concreto il nostro ordinamento violato qualsiasi criterio di corretta solidarietà tra le varie categorie spingendo tale solidarietà al di là di quei limiti che garantiscono un'equa distribuzione degli oneri, anche in vista della situazione concorrenziale delle nostre industrie nel mercato internazionale; se, cioè, tale impostazione non discende da una questione di principio, ma soltanto da una reazione a una mera situazione di fatto vigente, il CNEL non può che concordare su tale apprezzamento. Il che, del resto, risulta da tutte le conclusioni approvate in materia di finanziamento sia per la soluzione transitoria che per quella definitiva.

Occorre infine rilevare il fatto che la Commissione ministeriale non ha in alcun modo accennato all'istituzione di un regime assistenziale che il CNEL ritiene un espediente solo transitorio: e questo punto, a giudizio del CNEL, costituisce un'importante lacuna dell'indirizzo espresso dalla Commissione ministeriale.

3. — Sgombrato così il campo da quello che può considerarsi un problema di principio, per quanto riguarda i singoli argomenti, si procede qui di seguito ad un confronto tra le conclusioni del CNEL e gli indirizzi espressi dalla Commissione ministeriale, raggruppando gli argomenti, per quanto possibile, in base al criterio seguito dalla Commissione medesima.

A) Concorso dello Stato

La Commissione ministeriale ritiene che lo Stato debba assumere a proprio carico:

l'integrazione al minimo delle pensioni contributive di importo inferiore al minimo stesso;

un concorso idoneo a coprire una parte dell'onere relativo alle categorie economicamente incapaci di contribuire adegua-

tamente, con l'eventuale istituzione per tali categorie di gestioni separate sottoposte a particolari controlli da parte dello Stato;

un concorso inteso ad integrare la previdenza di tutti i lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria, escludendo quelle categorie di lavoratori che per ragioni d'ordine storico e tradizionale ottengono l'autonomia di trattamento.

Premesso che per i motivi già ricordati non si reputa utile istituire un confronto tra la soluzione definitiva auspicata dal CNEL e le precedenti enunciazioni della Commissione ministeriale, sembra di poter affermare che queste ultime seguono sostanzialmente il medesimo indirizzo su cui si basano le conclusioni approvate dal CNEL ai fini della soluzione transitoria; salvo che la Commissione ministeriale prevede come possibile la separazione dalle altre delle gestioni relative alle categorie economicamente più deboli.

Il CNEL, invece, partendo dal presupposto che l'incapacità contributiva di alcune categorie non può che essere transitoria, non ha ritenuto opportuna una separazione di gestione quando il regime delle prestazioni sia unico; anzi, l'aver introdotto una forma di concorso dello Stato secondo il particolare titolo di aiuto temporaneo alle categorie suddette, secondo l'avviso del CNEL ha proprio il fine di mantenere l'unicità di gestione e quindi di conservare quella forma di solidarietà tra le varie categorie, che si attua attraverso il pagamento di un'aliquota comune.

B) Organizzazione delle gestioni di previdenza

In materia di gestioni previdenziali la Commissione ministeriale, in primo luogo, ha ritenuto che, oltre alla eventuale costituzione delle gestioni relative alle categorie economicamente più deboli di cui si è detto, si debbano mantenere distinte le gestioni riguardanti i lavoratori subordinati da quelle che si riferiscono ai lavoratori autonomi, ed ha anzi auspicato l'istituzione

di una sola gestione generale per la tutela di questi ultimi, nella quale potrebbero trovar posto anche altre categorie attualmente prive di trattamento pensionistico, in particolare i piccoli commercianti ed i piccoli operatori economici.

Su questo punto il CNEL, sempre con riferimento alla fase transitoria, non ha previsto un'ulteriore suddivisione delle gestioni attualmente esistenti, ma ha soltanto enunciato il principio generale di un coordinamento e di un successivo riordinamento dei regimi professionali in vigore, con la prospettiva di giungere ad opportuni raggruppamenti. In questa enunciazione di carattere generale il CNEL non ha quindi esaminato l'opportunità o meno di riunire tutti i lavoratori autonomi in un'unica gestione.

La Commissione ministeriale, poi, ha affrontato il problema relativo al finanziamento della gestione autonoma per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione che presentando già un cospicuo disavanzo a chiusura dell'esercizio 1962 (quasi 160 miliardi) accentuerà il suo squilibrio finanziario in seguito all'emanazione della legge 9 gennaio 1963, n. 9. Questa legge stabilisce l'elevamento dei trattamenti minimi dei pensionati della categoria e, in attesa di un riordinamento generale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, consente che eventuali disavanzi della gestione siano provvisoriamente fronteggiati mediante anticipazioni da parte delle gestioni attive dell'INPS.

Nella relazione della Commissione ministeriale, constatato che il disavanzo al 31 dicembre 1963 della gestione si avvicinerà ai 300 miliardi per poi incrementarsi di circa 100 miliardi l'anno, si invocano provvedimenti urgenti e risolutivi che escludano il ricorso alla mutualità tra lavoratori per fini di solidarietà generale — da perseguire invece attraverso l'intervento della collettività — e si auspica che anche le anticipazioni necessarie a fronteggiare le esigenze di cassa vengano realizzate attraverso un rapporto diretto tra la gestione e lo Stato.

Il CNEL, dato il carattere generale degli indirizzi che era tenuto ad esprimere, non poteva affrontare un così specifico problema; di questo, d'altra parte, riconosce in questa sede l'importanza e l'urgenza ed in base ai principi su cui poggiano tutte le sue conclusioni in materia di finanziamento — laddove costantemente si afferma che l'incapacità contributiva di alcune categorie, finchè essa permane, deve ricadere sulla collettività — concorda con le raccomandazioni espresse dalla Commissione ministeriale.

In merito alla permanenza dei fondi sostitutivi del regime generale di pensione per i lavoratori dipendenti, benchè alcuni Commissari abbiano giudicato tale autonomia lesiva del principio di mutualità, essa è stata ammessa dalla Commissione ministeriale, che però propone un riesame del problema in occasione di una più vasta riforma.

Anche il CNEL, in attesa della realizzazione della soluzione definitiva, ha riaffermato la permanenza di tali fondi quando questa appaia giustificata, tra l'altro, da ragioni tradizionali e storiche; ovviamente i fondi in questione dovranno trasformarsi in corrispondenti regimi integrativi.

C) Collegamento tra l'importo della pensione, la retribuzione ed i periodi coperti da assicurazione - Aggiornamento delle pensioni

La Commissione ministeriale ha accolto il principio generale che debba sussistere una correlazione tra l'ammontare della pensione, da un lato, e la retribuzione nonchè l'anzianità lavorativa dall'altro; la Commissione ritiene anche che si debba procedere ad un adeguamento periodico degli importi delle pensioni in relazione alle variazioni dei salari.

Si tratta del medesimo indirizzo assunto dal CNEL nelle sue conclusioni, salvo che in queste ultime è previsto che l'adeguamento delle pensioni debba essere automa-

tico e non periodico. La differenza sembra rimarchevole.

Istituzionalizzare l'aggiornamento periodico delle prestazioni senza precisarne le modalità, consente di dosare la misura della rivalutazione in rapporto a considerazioni economiche e politiche certamente valide, ma estranee alle necessità dei pensionati: appunto per questo, però, l'operazione può compiersi con provvedimenti che disattendono, almeno in parte, le aspettative dei pensionati. Per tale ragione il CNEL ha preferito proporre che fossero introdotte nell'ordinamento delle clausole automatiche di rivalutazione vincolando così, *a priori*, al rispetto delle esigenze della categoria cui è rivolta la tutela.

D) Minimi di pensione

Il mantenimento dei trattamenti minimi nei regimi professionali — ponendo la relativa integrazione a carico dello Stato — è accolto dalla Commissione ministeriale e anche dal CNEL nella soluzione transitoria.

E) Età di pensionamento

La Commissione ministeriale, come il CNEL, ritiene che il problema dell'età di pensionamento per vecchiaia debba essere preso in considerazione in futuro tenendo conto delle implicazioni di ordine economico, sociale e produttivistico che comporta; nel frattempo si debbono stimolare gli interessati, attraverso opportune facilitazioni, a differire volontariamente la data di liquidazione della pensione di vecchiaia.

4. — Merita ora che venga evidenziato un gruppo di problemi sui quali la Commissione ministeriale non ha espresso alcun avviso e per i quali, invece, le conclusioni del CNEL indicano soluzioni di immediata attuazione. Si tratta:

di considerare ai fini della determinazione della misura delle pensioni lo stesso importo di retribuzione che viene assoggettato alla contribuzione;

della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia quando il beneficiario raggiunga l'età di pensionamento stabilita per quest'ultima pensione; della commisurazione al salario, ma non all'anzianità lavorativa, dell'importo delle pensioni di invalidità; della determinazione della misura della pensione di vecchiaia tenendo conto del periodo trascorso nello stato di invalidità;

dell'introduzione di massimali e minimi (da adeguare automaticamente) che limitino le retribuzioni soggette a contributo;

del graduale accentramento nello stesso Ente di tutte le gestioni relative alle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il CNEL ha ritenuto infatti:

che l'auspicato collegamento tra l'importo della pensione e la retribuzione non debba essere falsato da una definizione di retribuzione ai fini contributivi diversa da quella utile ai fini delle prestazioni;

che ad una categoria particolarmente colpita dalla sorte, come i lavoratori invalidi, debba essere accordata una prestazione più sostanziale di quella che si consegue per effetto della correlazione tra l'importo della pensione e l'anzianità lavorativa (cioè, naturalmente, nel presupposto che alla valutazione dell'invalidità si proceda con il dovuto rigore);

che l'introduzione dei massimali sia necessaria per armonizzare l'ordinamento italiano con quello degli altri Paesi della CEE, e per consentire la destinazione dei redditi più alti verso forme di previdenza autonoma, nonchè per evitare che la collettività sostenga parzialmente l'onere delle pensioni di coloro che hanno salari molto elevati;

che sia opportuno giungere all'unificazione graduale degli Enti che gestiscono la stessa forma di tutela allo scopo di rendere più unitarie le direttive di erogazione delle prestazioni e di ridurre al massimo il costo dei servizi.

III

CONCLUSIONI

Il CNEL:

1) concorda sugli indirizzi generali espressi dalla Commissione ministeriale in merito al concorso dello Stato agli oneri previdenziali; alla estensione della tutela ad altre categorie di lavoratori autonomi; al problema della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; alla permanenza dei fondi sostitutivi del regime generale; al collegamento dell'importo della pensione con la retribuzione e con i periodi coperti da assicurazione; al mantenimento dei trattamenti minimi ponendo l'onere della relativa integrazione a carico dello Stato; all'età minima ai fini del godimento della pensione di vecchiaia;

2) rileva peraltro l'opportunità di non procedere a ulteriori suddivisioni delle gestioni, tenuto conto del futuro raggruppamento che dovrà precedere l'assetto definitivo; e sottolinea l'esigenza che l'adeguamento delle prestazioni debba essere realizzato attraverso clausole automatiche di rivalutazione;

3) rileva, altresì, che anche in un semplice riordinamento del sistema di pensioni vigente debbono essere tenuti presenti alcuni aspetti non esaminati dalla Commissione ministeriale e precisamente:

che debba essere istituito un regime non professionale che eroghi assegni assistenziali ai cittadini invalidi, vecchi ed orfani in età minore che non abbiano diritto alle prestazioni da parte dei regimi professionali e che godano di un reddito inferiore ad un limite da stabilirsi;

che debba essere affermato il principio dell'identità tra retribuzione soggetta a contributi e retribuzione utile ai fini della determinazione della pensione;

che la misura della pensione di invalidità debba essere indipendente dall'anzianità lavorativa; che la pensione di invalidità debba essere convertita in pensione di vecchiaia quando l'interessato raggiunge l'età utile per conseguire la pensione di vecchiaia; che la misura di tale pensione debba essere determinata tenendo conto del periodo trascorso nello stato di invalidità;

che si debbano introdurre massimali e minimali di retribuzione automaticamente adeguabili con le variazioni dei salari;

che si debba giungere alla graduale unificazione degli Enti che gestiscono la medesima forma di tutela.

Il Presidente della Commissione

DONATI

Il Consigliere Segretario

GERMOZZI

Il Relatore

COPPINI

Il Presidente del CNEL

CAMPILLI

ALLEGATO C

Comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli incontri svoltisi tra il Ministro del lavoro e le organizzazioni sindacali

Il ministro Bosco ha concluso gli incontri svoltisi al Ministero del lavoro con le Organizzazioni sindacali per l'esame dei provvedimenti da adottare sulla questione degli assegni familiari e della proroga del massimale. Le Organizzazioni sindacali, accogliendo l'invito del Governo, hanno accettato che gli aumenti degli assegni familiari convenuti nell'accordo interconfederale del 28 aprile 1964 (lire 30 giornaliere per i figli, lire 22 per il coniuge e lire 35 per gli ascendenti) abbiano una decorrenza distinta in due tempi: il 50 per cento dal 1° ottobre 1964 e l'altro 50 per cento dal 1° aprile 1965.

È stata inoltre convenuta la proroga fino al 30 giugno 1965 delle disposizioni che limitano fino a lire 2.000 giornaliere, per le aziende commerciali, e fino a lire 2.500, per le altre aziende, il pagamento dei contributi per gli assegni familiari da parte dei datori di lavoro; tali limitazioni, in virtù della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sarebbero scadute con il 30 giugno 1964, cioè in un momento in cui non è sembrato opportuno gravare di ulteriori oneri contributivi i datori di lavoro.

Per analoghe considerazioni di carattere congiunturale è stata riconosciuta l'opportunità di estendere, per un anno, il trattamento di integrazione salariale anche agli operai delle aziende industriali che siano sospesi dal lavoro ovvero subiscano riduzioni di orario al di sotto delle 24 ore. Questo trattamento prevede la corresponsione di una parte del salario a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni, nonché la

erogazione degli assegni familiari e l'assistenza malattia.

Il trattamento della Cassa integrazioni sarà pari, per mesi tre, alla misura di 2/3 della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, che si riducono di quattro ore dopo tre mesi, di altre quattro nel trimestre successivo e di otto ore negli ultimi tre mesi.

In base alle disposizioni vigenti, il predetto trattamento compete soltanto ai dipendenti il cui orario di lavoro sia ridotto da 24 a 40 ore.

È stato inoltre ammesso che le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate o che matureranno fino al 31 marzo 1965 siano trasferite a titolo di anticipazione senza interessi alla gestione della Cassa integrazione guadagni, per le sue eventuali occorrenze in dipendenza dei benefici di cui sopra, e alla Gestione case per lavoratori per accelerare l'operatività del programma di costruzione.

Nel corso della discussione è stato anche esaminato il problema della riforma dell'ordinamento delle pensioni, al quale si accennò nell'accordo interconfederale del 28 aprile 1964 riguardante gli assegni familiari.

A tale scopo è stato convenuto di iniziare entro il corrente mese presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale le consultazioni con le Organizzazioni sindacali per la riforma organica del sistema delle pensioni previdenziali, in base agli studi condotti dalla Commissione nominata dal ministro Bosco nel gennaio ultimo scorso e presieduta dal Direttore generale dottor Carapezza. Il Governo si è inoltre impegnato a presentare al Parlamento entro il dicembre 1964 un disegno di legge che si ispirerà al criterio di attuare un nuovo rapporto tra pensione, salario e anzianità di lavoro, fermo restando per il quinquennio 1965-69 l'attuale livello contributivo a carico della produzione, il cui importo dovrà essere esclusivamente destinato ai lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione dell'assicurazione ob-

bligatoria, prevedendosi altresì l'integrale impiego delle disponibilità monetarie e la graduale utilizzazione, in un arco di tempo eventualmente anche superiore al quinquennio, di tutte le disponibilità finanziarie esistenti al 1° luglio 1965.

I gradualisti miglioramenti e il nuovo trattamento che saranno previsti nella riforma decorreranno da una data non posteriore al 1° luglio 1965.

Il ministro Bosco, al termine delle riunioni sui temi previdenziali, ha sottolineato che i previsti provvedimenti mentre vengono incontro alle esigenze dei lavoratori ed alle richieste delle Organizzazioni sindacali, tengono adeguato conto della situazione congiunturale prospettata dal Governo alle Organizzazioni stesse.

Roma, 4 giugno 1964.

TESTO DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE

Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale (1124)

TITOLO I.

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I.

Pensione sociale e Fondo sociale

Art. 1.

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale

TITOLO I.

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I.

Pensione sociale e Fondo sociale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 3.

Il Fondo sociale è alimentato:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato nelle seguenti misure:

lire 307.000 milioni per l'anno 1965
lire 350.000 milioni per l'anno 1966
lire 350.000 milioni per l'anno 1967
lire 350.000 milioni per l'anno 1968
lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di congruaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera a), della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:

lire 19.730 milioni nell'anno 1965
lire 119.270 milioni nell'anno 1966
lire 80.000 milioni nell'anno 1967
lire 57.000 milioni nell'anno 1968
lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Identico.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*).

contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

- 5,56% per l'anno 1965
- 6,61% per l'anno 1966
- 7,28% per l'anno 1967
- 7,28% per l'anno 1968
- 7,28% per l'anno 1969;

e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, maggiorato a norma della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) dalle quote di pensione trattenute ai pensionati che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

h) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

i) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

e) *identica*;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*).

sono calcolati i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione ai Fondi, Casse e Gestioni suddette;

l) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); numero 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965, e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del Fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

l) *identica*.

Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è abrogato.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente e che il livello della pensione sociale sia adeguatamente migliorato, anche in riferimento ai livelli medi delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo del Governo).

trata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente, sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera *d)*, potranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per lo esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni delle forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere *i)* ed *l)* del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere *i)* ed *l)* sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera *i)* del precedente articolo 3 non si applica ai regi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera *d)*, dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per lo esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

mi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Fondo per l'adeguamento delle pensioni — un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:

lire	20.000	milioni	nell'esercizio	1967
lire	43.000	milioni	nell'esercizio	1968
lire	55.000	milioni	nell'esercizio	1969
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1970
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1971
lire	43.715	milioni	nell'esercizio	1972.

Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;

3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;

5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

Art. 8.

Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

La pensione sociale non spetta:

a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Art. 9.

Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

lo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, tale diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 10 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

Identico.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

Identico.

Identico.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, si darà luogo alla erogazione *una tantum*, a favore dei pensionati del Fondo adeguamento pensioni, dell'avanzo predetto.

(Segue: *Testo del Governo*).

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Il 5 per cento dei contributi riscossi per il fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 11.

Identico.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

cui all'articolo 9 *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio, purchè:

a) la causa di servizio costituisca la causa unica, diretta ed immediata dell'invalidità;

b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;

c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati dall'articolo 13, *sub* articolo 2, della citata legge nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purchè:

a) la morte dell'assicurato sia avvenuta per causa di servizio e questa costituisca la causa unica, diretta ed immediata della morte;

b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;

c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla pensione privilegiata di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.

Art. 13.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 40 anni di effettiva contribuzione.

CAPO IV

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I

*Adeguamento delle pensioni
e dei trattamenti minimi*

Art. 15.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, ade-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14.

Identico.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I

*Adeguamento delle pensioni
e dei trattamenti minimi*

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

guato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500 ».

Art. 17.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.

Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Art. 18.

Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

Art. 19.

L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, all'importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO II

Maggiorazioni della pensione

Art. 20.

La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

Art. 21.

Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del suo ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui al citato articolo 4, è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo, se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO II

Maggiorazioni della pensione

Art. 20.

Identico:

Art. 21.

Identico.

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo, se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

(Segue: *Testo del Governo*).

L'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

- a) il 60 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstita è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia rico-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

nosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra e di servizio ».

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 23, a condizione che:

a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24, a condizione che:

a) *identica;*

b) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*).

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) le trattenute ai pensionati che prestano la loro opera alle dipendenze altrui;

c) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera i) del precedente articolo 3

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

ciale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26-bis.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26 e 12 agosto 1962, n. 1338:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 27.

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue:

« Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione ».

Art. 28.

Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori ».

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*).

dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente:

« L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risul-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28-bis.

La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

780 contributi giornalieri per gli uomini;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;

104 contributi giornalieri per le donne e i giovani ».

Art. 30

Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 30.

Identico.

Art. 30-bis.

Per particolari categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 31.

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

L'assegno corrisposto a norma del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, a titolo di anticipazione dei miglioramenti previsti dalla presente legge, sarà recuperato sui ratei di pensione spettanti dal 1° gennaio 1965.

Nei confronti dei pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge l'assegno sarà recuperato nei limiti dell'importo complessivo delle rate di pensione maturate e non riscosse dal titolare della pensione.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO

Art. 32.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può altresì stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonchè per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.

Art. 30-ter.

Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.

Art. 31.

Identico.

Identico.

L'assegno corrisposto a norma del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 32, a titolo di anticipazione dei miglioramenti previsti dalla presente legge, sarà recuperato sui ratei di pensione spettanti dal 1° gennaio 1965.

Identico.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*).

ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;

d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;

f) rivedere le norme relative all'accreditamento dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;

g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazio-

(Segue: *Testo del Governo*).

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare — ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 della presente legge — saranno previste norme:

1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;

3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata, di invalidità generica e specifica e per i superstiti;

4) per il coordinamento dell'attività dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Identico.

TABELLE

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE				Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a	Fino a L. 17.200 . . .				26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L. 17.200	»	»	» 27.600 . . .	36	6	8	4	54
3 ^a	»	» 27.600	»	» » 43.200 . . .	44	8	8	4	64
4 ^a	»	» 43.200	»	» » 54.500 . . .	56	8	8	4	76
5 ^a	»	» 54.500	»	» » 65.500 . . .	66	8	10	8	92
6 ^a	»	» 65.500	»	» » 76.300 . . .	78	8	10	8	104
7 ^a	»	» 76.300	»	» » 90.900 . . .	92	10	10	8	120
8 ^a	»	» 90.900	»	» » 106.400 . . .	108	10	10	8	136
9 ^a	»	» 106.400	»	» » 122.700 . . .	126	12	12	8	158
10 ^a	»	» 122.700	»	» » 138.200 . . .	144	12	12	8	176
11 ^a	»	» 138.200	»	» » 153.600 . . .	160	12	12	12	196
12 ^a	»	» 153.600	»	» » 171.800 . . .	178	14	14	12	218
13 ^a	»	» 171.800	»	» » 190.900 . . .	200	14	14	12	240
14 ^a	»	» 190.900	»	» » 209.100 . . .	220	14	14	12	260
15 ^a	»	» 209.100	»	» » 227.300 . . .	240	14	14	12	280
16 ^a	»	» 227.300	»	» » 245.500 . . .	260	14	14	12	300
17 ^a	»	» 245.500	»	» » 263.600 . . .	280	16	16	14	326
18 ^a	»	» 263.600	»	» » 281.800 . . .	300	16	16	14	346
19 ^a	»	» 281.800	»	» » 300.000 . . .	320	16	16	14	366
20 ^a	»	» 300.000	»	» » 320.500 . . .	340	16	16	16	388
21 ^a	»	» 320.500	»	» » 343.200 . . .	365	16	16	16	413
22 ^a	»	» 343.200	»	» » 368.200 . . .	390	16	16	16	438
23 ^a	»	» 368.200	»	» » 395.500 . . .	420	16	16	16	468
24 ^a	»	» 395.500	»	» » 422.700 . . .	450	18	18	16	502
25 ^a	»	» 422.700	»	» » 454.500 . . .	480	18	18	16	532
26 ^a	»	» 454.500	»	» » 490.900 . . .	520	18	18	16	572
27 ^a	»	» 490.900	»	» » 527.300 . . .	560	18	18	18	614
28 ^a	»	» 527.300	»	» » 563.600 . . .	600	18	18	18	654
29 ^a	»	» 563.600	»	» » 600.000 . . .	640	18	18	18	694
30 ^a	»	» 600.000			680	18	18	18	734

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Identica.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. - IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE				Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a	Fino a L. 4.000 . . .				6	1	1	1	9
2 ^a	Oltre L.	4.000	» » »	6.400 . . .	8	1	1	1	11
3 ^a	»	»	6.400	» » »	10.000 . . .	10	1	1	13
4 ^a	»	»	10.000	» » »	12.600 . . .	13	2	2	18
5 ^a	»	»	12.600	» » »	15.100 . . .	15	2	2	21
6 ^a	»	»	15.100	» » »	17.600 . . .	18	2	2	24
7 ^a	»	»	17.600	» » »	21.000 . . .	21	2	2	27
8 ^a	»	»	21.000	» » »	24.600 . . .	25	2	2	31
9 ^a	»	»	24.600	» » »	28.300 . . .	29	3	3	37
10 ^a	»	»	28.300	» » »	31.900 . . .	33	3	3	41
11 ^a	»	»	31.900	» » »	35.500 . . .	37	3	3	46
12 ^a	»	»	35.500	» » »	39.700 . . .	41	3	3	50
13 ^a	»	»	39.700	» » »	44.100 . . .	45	4	4	56
14 ^a	»	»	44.100	» » »	48.300 . . .	51	4	4	62
15 ^a	»	»	48.300	» » »	52.500 . . .	55	4	4	66
16 ^a	»	»	52.500	» » »	56.700 . . .	60	4	4	71
17 ^a	»	»	56.700	» » »	60.900 . . .	65	4	4	76
18 ^a	»	»	60.900	» » »	65.100 . . .	69	4	4	80
19 ^a	»	»	65.100	» » »	69.300 . . .	74	4	4	85
20 ^a	»	»	69.300	» » »	74.000 . . .	78	4	4	90
21 ^a	»	»	74.000	» » »	79.200 . . .	84	4	4	96
22 ^a	»	»	79.200	» » »	85.000 . . .	90	4	4	102
23 ^a	»	»	85.000	» » »	91.300 . . .	97	4	4	109
24 ^a	»	»	91.300	» » »	97.600 . . .	104	4	4	116
25 ^a	»	»	97.600	» » »	104.900 . . .	111	4	4	123
26 ^a	»	»	104.900	» » »	113.300 . . .	120	4	4	132
27 ^a	»	»	113.300	» » »	121.800 . . .	129	4	4	141
28 ^a	»	»	121.800	» » »	130.100 . . .	138	4	4	150
29 ^a	»	»	130.100	» » »	138.500 . . .	148	4	4	160
30 ^a	»	»	138.500			158	4	4	170

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI

Identica.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

UOMINI

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61 . . .	1,083									
62 . . .	1,176	1,086								
63 . . .	1,279	1,181	1,088							
64 . . .	1,396	1,289	1,188	1,091						
65 . . .	1,528	1,411	1,300	1,194	1,094					
66 . . .	1,677	1,549	1,427	1,311	1,201	1,098				
67 . . .	1,847	1,706	1,571	1,444	1,323	1,209	1,101			
68 . . .	2,042	1,886	1,737	1,596	1,463	1,337	1,218	1,105		
69 . . .	2,266	2,093	1,928	1,771	1,623	1,483	1,351	1,227	1,110	
70 . . .	2,525	2,332	2,148	1,974	1,809	1,653	1,506	1,367	1,237	1,114

TABELLA D.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20).

DONNE

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:														
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56 . .	1,076														
57 . .	1,161	1,078													
58 . .	1,254	1,165	1,081												
59 . .	1,359	1,262	1,170	1,083											
60 . .	1,475	1,370	1,271	1,176	1,086										
61 . .	1,605	1,492	1,383	1,280	1,182	1,088									
62 . .	1,752	1,628	1,510	1,397	1,290	1,188	1,092								
63 . .	1,918	1,782	1,653	1,530	1,412	1,301	1,195	1,095							
64 . .	2,107	1,958	1,815	1,680	1,551	1,429	1,313	1,203	1,098						
65 . .	2,323	2,158	2,001	1,852	1,710	1,575	1,447	1,325	1,211	1,102					
66 . .	2,570	2,387	2,214	2,049	1,891	1,742	1,601	1,466	1,339	1,219	1,106				
67 . .	2,855	2,652	2,459	2,276	2,101	1,935	1,778	1,629	1,488	1,355	1,229	1,111			
68 . .	3,185	2,959	2,744	2,539	2,345	2,160	1,984	1,818	1,660	1,512	1,371	1,240	1,116		
69 . .	3,571	3,318	3,077	2,847	2,629	2,421	2,224	2,038	1,861	1,695	1,538	1,390	1,251	1,121	
70 . .	4,025	3,740	3,468	3,209	2,963	2,729	2,507	2,297	2,098	1,910	1,733	1,566	1,410	1,264	1,127

TABELLA C.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

U O M I N I

Identica.

TABELLA D.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

D O N N E

Identica.

DISEGNO DI LEGGE**Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (316)****TITOLO I****SOGGETTI E PRESTAZIONI****Art. 1.**

Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, dal decreto-legge 14 aprile 1938, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Per lavoratori dipendenti, ai sensi della presente legge, si intendono coloro che, comunque, anche nel proprio domicilio, prestano la loro opera retribuita contro corrispondenza di stipendio o salario o partecipazione agli utili, anche con rapporto di carattere temporaneo, stagionale o giornaliero, nonché i coloni, i mezzadri e compartecipanti ed i familiari tenuti per contratto a prestare la loro opera lavorativa.

Art. 3.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il Fondo adeguamento per le pensioni sono unificati e assumono la denominazione di « Assicurazione generale per le pensioni ».

Art. 4.

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi del successivo articolo 5 della presente legge;

3) a qualunque età, quando possa far valere un periodo, anche non continuativo, di occupazione di almeno 25 anni e non sussista un rapporto di lavoro dipendente.

I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori e per i lavoratori appartenenti a categorie la cui attività comporti lavorazioni pesanti o nocive, e siano stati addetti ad esse almeno 5 anni consecutivi oppure 10 anni se discontinui.

Le predette lavorazioni pesanti o nocive, sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Confederazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

Ai fini del trattamento di pensione sono assimilati a periodi di occupazione i seguenti periodi:

a) disoccupazione involontaria;

b) servizio militare per chiamata e per richiamo alle armi e servizi equiparati;

c) sospensione del lavoro con cessazione o riduzione della retribuzione;

d) inabilità temporanea derivante da infortunio o da malattia professionale, nonché da malattia anche di natura tubercolare;

e) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio.

In ogni caso la somma dei periodi predetti — dedotti i periodi di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che sono accreditati integralmente — non può superare il terzo del periodo di effettiva occupazione considerata ai fini del trattamento di pensione.

I periodi di lavoro all'estero equivalgono, a tutti gli effetti, ai periodi di occupazione nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

È considerato invalido chiunque, per infermità o difetto fisico o mentale, abbia perduto almeno per il 50 per cento la capa-

cità di lavoro in modo permanente, oppure abbia ridotta, per gli stessi motivi, di almeno la metà, in modo permanente, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alla sua attitudine.

Per capacità di guadagno si intende la effettiva e non solo teorica possibilità di conseguire su un mercato di lavoro libero un compenso, continuativo, corrispondente alla propria posizione sociale, al proprio stato fisico, al proprio sesso, alla propria età, mediante un'attività lavorativa, e ciò senza incorrere fisicamente in danni ed in rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati od eccezionali, nè di apprendistato nuovo, nè di spostamenti inconsueti, senza lesione al decoro, alla morale, ai propri legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata permanente, nel senso che debba persistere per un lungo periodo di tempo o per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione, e in riferimento non alla sola invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno.

Art. 6.

L'ammontare della pensione annua di vecchiaia è determinato in ragione di tanti quarantesimi, quanti sono gli anni di occupazione e di periodi assimilati a norma del precedente articolo 4, del 90 per cento della retribuzione percepita dall'assicurato nell'ultimo anno di occupazione.

La pensione di invalidità è pari al 70 per cento della retribuzione percepita dal lavoratore nell'ultimo anno di occupazione. Tale pensione è corrisposta fino al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia ed è sostituita dalla pensione di vecchiaia. Tutto il periodo di corresponsione della pensione di invalidità è equiparato al periodo di lavoro, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori per i quali all'articolo 4 è prevista l'anticipazione di 5 anni dell'età di pensionamento per vecchiaia, gli anni di

anticipo sono computati agli effetti del trattamento di pensione.

Tutte le pensioni di invalidità e di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate elevando a 94 il coefficiente di moltiplicazione della pensione base.

Tutte le pensioni d'invalidità e di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge non possono essere inferiori a lire 260.000 annue. Lo stesso minimo di lire 260.000 annue si applica anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della presente legge, semprechè l'assicurato possa far valere i seguenti requisiti:

a) per la pensione di vecchiaia, almeno 15 anni di assicurazione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

b) per la pensione di invalidità, almeno 5 anni di assicurazione ai sensi dello stesso articolo 4.

Art. 7.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1964, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione è quella complessiva di fatto percepita — a qualsiasi titolo, sia in natura che in danaro — dall'assicurato nell'ultimo anno di occupazione. Qualora il lavoratore non abbia prestata la propria opera per l'intero anno, per i casi previsti dall'articolo 4, comma quarto, la retribuzione media giornaliera percepita per il periodo di effettivo lavoro è attribuita anche ai suddetti periodi, ai fini della determinazione della pensione annua.

Qualora la retribuzione annua, presa a base per il calcolo della pensione non comprenda la tredicesima mensilità, tale retribuzione è sempre aumentata di un dodicesimo.

In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, contratti collettivi di lavoro o regolamenti per il settore, la categoria e la qualifica ri-

guardante i lavoratori interessati, ivi compresi quelli dell'agricoltura, nè superiore ad essa del 30 per cento. Per i lavoratori non tutelati da contratti collettivi di lavoro, valgono le tariffe contenute nei contratti collettivi di settore, categoria e qualifiche similari.

Mediante accordi nazionali, territoriali o aziendali, fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, possono essere stabilite retribuzioni da prendere come base ai fini della determinazione delle pensioni di cui al precedente articolo 6.

Qualora la retribuzione presa a base per la determinazione della pensione non riguardi l'anno immediatamente precedente a quello di costituzione della pensione stessa, la retribuzione predetta deve essere rivalutata ai sensi del primo comma del successivo articolo 11.

Qualora la retribuzione dell'ultimo anno, determinata ai sensi del presente articolo, risulti inferiore alla media delle quindici retribuzioni annue più elevate, aggiornate secondo quanto stabilito dal precedente comma, percepite dall'assicurato, per il calcolo della pensione si considera tale ultima retribuzione media. Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere quindici anni di occupazione la media sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel periodo complessivo di occupazione.

Art. 8.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, spetta una pensione di reversibilità al coniuge ed ai figli ed equiparati superstiti. Ai figli ed equiparati la pensione di reversibilità spetta quando siano in età inferiore a 21 anni, o 26 se studenti, oppure siano invalidi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. In mancanza del coniuge, dei figli ed equiparati la pensione spetta ai genitori e ai fratelli e sorelle, quando si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni per gli assegni familiari. Le predette condizioni devono sussistere alla data della morte del pensionato o dell'assicurato.

Il diritto del coniuge superstite di pensionato o di assicurato sussiste qualora il matrimonio sia stato contratto almeno tre mesi prima del decesso, anche per i casi in cui il decesso si sia verificato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per questi ultimi, la domanda di pensione deve essere presentata entro due anni dalla entrata in vigore della legge stessa.

È riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni dell'assicurato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1964 siano inabili al lavoro proficuo e non abbiano redditi propri superiori a lire 20.000 mensili, anche se le predette condizioni non sussistevano alla data di morte dell'assicurato o del pensionato. La domanda di pensione dev'essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La pensione di reversibilità è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata, o che sarebbe spettata all'assicurato, a norma del primo comma dell'articolo 6 della presente legge, o, se più favorevole, a norma del secondo comma dello stesso articolo:

- a) il 60 per cento in caso di un solo familiare superstite;
- b) l'80 per cento in caso di due familiari superstiti;
- c) il 100 per cento in caso di tre o più familiari superstiti.

Il trattamento di pensione di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, spetta ai superstiti in parti uguali, salvo il caso in cui fra essi vi sia il coniuge al quale spetta una pensione pari ai $\frac{5}{8}$ del trattamento complessivo di cui alla lettera b) o di $\frac{4}{10}$ di quello di cui alla lettera c).

Tutte le pensioni per i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della presente legge sono riliquidate elevando a 94 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni basi e applicando le aliquote

di cui al comma quarto del presente articolo.

Tutte le pensioni di reversibilità liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge non possono essere inferiori a lire 260.000 annue. Lo stesso minimo di lire 260.000 annue si applica anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della presente legge, semprechè il pensionato deceduto fruisca di pensione di importo almeno pari al minimo, oppure l'assicurato deceduto avesse maturato il diritto al minimo di pensione per invalidità.

Art. 9.

Le pensioni di reversibilità sono cumulabili con le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità. Qualora il superstite fruisca di pensione diretta integrata al minimo, conserva tale trattamento e la pensione di reversibilità è calcolata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, dedotta la eventuale integrazione al minimo.

Art. 10.

Le pensioni di cui all'articolo 4 sono integrate dagli assegni familiari, secondo le condizioni e nella misura prevista per i lavoratori dell'industria, dalle disposizioni vigenti.

Tali assegni sono dovuti anche per le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e sostituiscono le maggiorazioni per familiari a carico.

Art. 11.

Tutte le pensioni sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice dei salari medi nazionali dei lavoratori dell'industria, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Le pensioni liquidate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono corrisposte in tredici mensilità. Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere maggiorate di un dodicesimo.

Art. 13.

L'assicurato che presenta domanda di pensione per invalidità può essere sottoposto ad accertamento sanitario.

Qualora da tale accertamento risulti la possibilità, entro un periodo massimo di due anni, di eliminare o ridurre a meno di un quinto l'invalidità dell'assicurato, così come intesa all'articolo 5 della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle cure necessarie, previo consenso dell'assicurato stesso.

Per tutto il periodo della cura, all'assicurato è dovuta una indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione considerata ai sensi dell'articolo 7 della presente legge con l'integrazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà richiedere agli Enti di previdenza malattia di provvedere, mediante apposite convenzioni, all'organizzazione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni per la prevenzione contro l'invalidità e il recupero degli invalidi.

Art. 14.

Tutti i fondi speciali sostitutivi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, restano autonomi.

I trattamenti di pensione di cui al comma precedente del presente articolo, non possono essere inferiori a quelli stabiliti nella presente legge per l'assicurazione generale per le pensioni. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza so-

ziale di concerto con quello per il tesoro, sentite le Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, si provvederà all'attuazione delle direttive del presente articolo.

TITOLO II FINANZIAMENTO

Art. 15.

Al finanziamento dell'assicurazione generale per le pensioni si provvede:

a) con una contribuzione proporzionale alle retribuzioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) con una contribuzione dello Stato erogata a titolo di:

1) partecipazione proporzionale alla spesa annua della gestione assicurazione generale per le pensioni;

2) copertura della minore entrata conseguente a sgravi contributivi stabiliti in favore di categorie che si trovano in situazione di difficoltà economica;

3) copertura della spesa relativa alla integrazione delle pensioni al livello dei minimi di pensione fissati dalla presente legge;

c) con i trasferimenti di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 16.

La spesa annuale dell'assicurazione generale per le pensioni, dedotto l'ammontare della spesa relativa alla integrazione ai minimi di pensione, è ripartita fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato sulla base delle seguenti quote:

a) 50 per cento a carico dei datori di lavoro;

b) 20 per cento a carico dei lavoratori;

c) 30 per cento a carico dello Stato.

Le misure dei contributi proporzionali alle retribuzioni, derivanti dalla applicazione del comma precedente del presente articolo, sono uniformi per tutte le categorie. Per le categorie che si trovano in situazione di difficoltà economica, le misure predette possono essere ridotte, nella stessa proporzione, sia in favore dei datori di lavoro che dei lavoratori. In particolare, la riduzione del contributo può essere disposta in favore di categorie di lavoratori associati in cooperative o organismi collettivi di lavoro, limitatamente ai soli soci. Alla copertura delle minori entrate conseguenti alla eventuale riduzione del contributo, si provvede ai sensi del n. 2, lettera b) del precedente articolo 15.

Art. 17.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria e per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un unico contributo.

Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, le misure dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e con particolare riferimento all'ultimo comma di esso, sono stabilite e modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La fissazione dei contributi di cui al comma precedente e le variazioni sono stabilite in relazione al fabbisogno annuale dell'Assicurazione generale per le pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, per particolari categorie di lavoratori, per località o per l'intero territorio nazionale può stabilire, di anno in anno, retribuzioni conven-

zionali valevoli anche ai fini del calcolo della pensione, e periodi di occupazione convenzionali.

Art. 18.

È istituito un fondo di emergenza dell'Assicurazione generale per le pensioni.

Al fondo di emergenza di cui al comma precedente sono devolute le riserve dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gli avanzi e le riserve del fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con proprie deliberazioni regola gli accantonamenti al fondo di emergenza, in modo che la consistenza del fondo stesso non superi in ogni caso il 10 per cento della spesa annuale dell'Assicurazione generale per le pensioni, escludendo dal computo il valore degli immobili e delle attrezzature per le esigenze funzionali dell'Istituto. Con deliberazioni dello stesso Consiglio di amministrazione, possono essere utilizzate le disponibilità del fondo di emergenza ai fini della copertura delle spese per le prestazioni dell'Assicurazione generale per le pensioni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, rivaluta i beni mobiliari e immobiliari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del fondo adeguamento pensioni.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 19.

Sono organi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) la Giunta esecutiva;

4) i Comitati speciali dei fondi e delle gestioni speciali per le pensioni, i Comitati speciali per le altre assicurazioni obbligatorie e per gli assegni familiari;

5) i Comitati provinciali.

Art. 20.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva e può richiedere la convocazione dei Comitati di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente della presente legge;

c) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e dei Comitati convocati su sua richiesta;

d) vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto e firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto stesso.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio, ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza e di impedimento di costoro, ad un membro della Giunta esecutiva espressamente indicato nella delega.

Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni la legale rappresentanza dell'Istituto ai Direttori generali e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito di singole zone territoriali, ai Direttori delle sedi periferiche o ai sostituti di essi.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro:

a) 16 rappresentanti dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti dei pensionati, designati dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in proporzione alla loro consistenza organizzativa;

b) 16 rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno 6 in rappresentanza dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali;

c) 2 rappresentanti del personale dell'Istituto, eletti dal personale stesso;

d) 6 esperti designati dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I consiglieri di cui alla lettera d) del presente articolo, partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione:

1) ratifica le elezioni dei membri della Giunta esecutiva;

2) ratifica la elezione dei due vice-presidenti, eletti uno dai consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e uno eletto dai consiglieri di cui alla lettera b) del presente articolo;

3) nomina i Direttori generali;

4) approva il regolamento organico del personale;

5) stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dell'Istituto;

6) fissa i criteri direttivi per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'attività dell'Istituto;

7) delibera sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni previdenziali affidate all'Istituto e sulla costituzione e l'impiego delle riserve;

8) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonché l'eventuale permuta dei beni predetti;

9) delibera sui bilanci delle gestioni di tutto l'Istituto, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei Comitati speciali;

10) propone al Governo le variazioni dei contributi assicurativi, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei Comitati speciali;

11) propone al Governo i miglioramenti delle prestazioni previdenziali, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei Comitati speciali;

12) delibera su tutte le proposte che gli siano presentate dalla Giunta esecutiva e dagli altri organi dell'Istituto e esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce anche su richiesta formale di almeno un quinto dei suoi componenti, che propongono altresì l'ordine del giorno della riunione.

Art. 23.

La Giunta esecutiva è composta dai seguenti membri:

a) il Presidente;

b) i due vice-presidenti;

c) 7 consiglieri eletti nel loro seno dai consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 21;

d) 7 consiglieri eletti nel loro seno dai consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 21. Almeno due di tali consiglieri devono essere eletti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione relative ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 dell'articolo 22;

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) delibera sui programmi di attività, nonchè sui singoli provvedimenti per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione;

c) esamina i bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto e ne approva le relazioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

d) esamina e delibera sui ricorsi contro le decisioni dei Comitati provinciali e speciali di cui all'articolo 19;

e) esercita tutte le altre attribuzioni demandate ad essa da leggi, decreti, regolamenti, nonchè dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva si riunisce anche su richiesta formale di almeno un quinto dei suoi componenti, che fissano altresì l'ordine del giorno della riunione.

Art. 25.

Sono istituiti otto dipartimenti. Ciascun dipartimento comprende uno o più servizi centrali dell'Istituto, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva sovrintende ai dipartimenti a mezzo di otto consiglieri delegati e otto consiglieri delegati aggiunti, i quali svolgono le loro funzioni nei limiti e sulla base delle direttive collegialmente fissate dalla Giunta esecutiva.

Gli incarichi di consiglieri delegati e di consiglieri aggiunti sono attribuiti, per la metà a membri della Giunta esecutiva rappresentanti dei lavoratori dipendenti, e per l'altra metà ai membri della Giunta esecutiva rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

I vice-presidenti sono consiglieri delegati di diritto.

Art. 26.

I Comitati provinciali sono composti dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) 8 rappresentanti dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti dei pensionati,

designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, in proporzione alla loro consistenza organizzativa;

b) 8 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno 3 in rappresentanza dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali;

c) un medico designato dal Ministro per la sanità;

d) 2 esperti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri di cui alle lettere c) e d) del presente articolo partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I membri del Comitato di cui alle lettere a) e b), eleggono nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di segreteria dei Comitati sono assolve dalle Sedi provinciali dell'Istituto.

Art. 27.

Il Comitato provinciale:

1) si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto;

2) consiglia i provvedimenti idonei per coordinare, nell'ambito della circoscrizione, l'attività della sede dell'Istituto con le Organizzazioni sindacali, con i Patronati di assistenza, con gli Uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

3) studia e suggerisce, in relazione alle esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità;

4) formula proposte per l'adeguamento di servizi dell'Istituto alle contingenze locali;

5) delibera in 1° grado sui ricorsi degli assicurati o dei loro aventi causa contro i provvedimenti dell'Istituto per negate prestazioni delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per la tubercolosi e dell'assicura-

zione per la disoccupazione involontaria, e sui ricorsi concernenti, in genere, i provvedimenti per l'attuazione delle norme relative alle dette assicurazioni ed al negato riconoscimento dello stato di invalidità agli effetti del diritto agli assegni familiari;

6) delibera sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi secondo i criteri direttivi dettati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per la riduzione delle sanzioni civili e per l'applicazione della pena, nei limiti del minimo e del massimo;

7) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 28.

I Comitati speciali, di vigilanza, e amministratori, di tutti i fondi e gestioni speciali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle altre assicurazioni generali obbligatorie e delle Gestioni speciali per gli assegni familiari, per la integrazione guadagni e per il trattamento di richiamo alle armi, assumono tutti la denominazione di Comitati speciali, così come stabilito al n. 4 dell'articolo 19 della presente legge.

I membri dei Comitati speciali di cui al comma precedente in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, assumono la qualifica di esperti e partecipano alle riunioni con voto consultivo.

I compiti dei Comitati speciali previsti dalle disposizioni vigenti sono uniformati sulla base dei nuovi compiti che la presente legge attribuisce ad essi ed agli altri organi dell'Istituto.

Art. 29.

Il Presidente e i membri degli altri organi dell'Istituto durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio decadono anche i compo-

nenti degli organi dell'Istituto nominati nel corso del quadriennio stesso.

Art. 30.

I Direttori generali partecipano alle riunioni degli organi dell'Istituto, senza diritto al voto, su invito del Presidente.

Il trattamento economico e normativo dei Direttori generali è fissato dal Consiglio di amministrazione.

I Direttori generali dirigono i servizi centrali e periferici dell'Istituto, loro assegnati dal Consiglio di amministrazione, e svolgono le loro funzioni in base alle direttive del Consiglio di amministrazione stesso e della Giunta esecutiva.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

I periodi di iscrizione all'Assicurazione generale per le pensioni e ai Fondi speciali di pensionamento per i lavoratori dipendenti e autonomi sono cumulativi.

All'assicurato spetta il trattamento di pensione previsto dall'Assicurazione generale per le pensioni o quello di altro fondo speciale secondo il periodo di assicurazione relativamente prevalente, salvo il diritto dell'iscritto a fondi speciali, che abbia i requisiti per la pensione, previsti dalle disposizioni che regolano i fondi stessi, a scegliere il trattamento del fondo speciale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti gli organi di gestione interessati, dovranno essere disciplinati le modalità di applicazione e i rapporti finanziari fra le varie gestioni e derivanti dalla norma del presente articolo.

Art. 32.

La pensione è dovuta quando sia accertato il rapporto di lavoro, anche quando non risultino versati i contributi. I contri-

buti non versati si prescrivono dopo 10 anni, da quando erano dovuti. L'accertamento del rapporto di lavoro può avvenire entro un periodo massimo di 10 anni.

Le tecniche per l'accertamento dei periodi di occupazione, della retribuzione e della qualifica, ai fini della determinazione delle posizioni assicurative dei lavoratori, nonché quelle per la riscossione dei contributi, sono stabilite e modificate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che decide d'intesa con le Confederazioni dei sindacati più rappresentative dei lavoratori. Tali tecniche devono in ogni caso garantire all'assicurato l'effettiva facoltà di controllo della sua posizione assicurativa e di intervento per la correzione degli eventuali errori.

Art. 33.

Le domande di prestazione devono essere decise dall'Istituto entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse.

Ove le domande non vengano decise nel termine stabilito dal precedente comma e contro tutti i provvedimenti concernenti la assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per la tubercolosi e l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, nonché contro i provvedimenti riguardanti gli assegni familiari ed i fondi speciali di previdenza, limitatamente al negato riconoscimento dello stato d'invalidità, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato provinciale.

Contro i provvedimenti dei fondi speciali di previdenza ed in materia di assegni familiari, escluse le controversie previste dal precedente comma, è ammesso ricorso ai Comitati speciali competenti.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato e la conseguente decisione dev'essere pronunciata dal Comitato provinciale o dai Comitati speciali entro i successivi 90 giorni.

Contro i provvedimenti adottati dal Comitato provinciale e dai Comitati speciali

è data facoltà agli interessati di ricorrere, in seconda istanza, alla Giunta esecutiva entro 90 giorni dalla data di ricevimento della reiezione del primo ricorso.

Competerà agli interessati l'azione avanti l'autorità giudiziaria anche nel caso in cui essi non abbiano presentato ricorso in via amministrativa in seconda istanza, entro cinque anni dalla data del provvedimento impugnato.

Nel caso sia stato presentato ricorso in seconda istanza, l'azione giudiziaria non potrà essere proposta prima della comunicazione della decisione del ricorso o — nel caso che la decisione non sia stata emessa e comunicata — prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione.

Nelle controversie giudiziarie, ove sia necessaria la nomina di un consulente tecnico, le relative spese saranno sempre a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi di soccombenza del lavoratore le spese di giudizio saranno interamente compensate, salvo nei casi di manifesta temerarietà della domanda.

Gli interessi legali delle somme spettanti agli interessati decorrono dalla data di reiezione della domanda o dal 91° giorno dalla data di presentazione della domanda, qualora questa non sia stata definita entro il termine previsto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi a tutte le controversie, sia in sede amministrativa che giudiziaria, aventi per oggetto la materia trattata nella presente legge saranno esenti dalle imposte di bollo e registro e da ogni spesa, tassa e diritti di qualsiasi specie.

Art. 34.

I coloni, i mezzadri e compartecipanti ed i loro familiari tenuti per contratto a prestare la loro opera lavorativa, sono iscritti all'assicurazione generale pensioni e fruiscono dei trattamenti previsti dall'assicurazione medesima, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Tutte le pensioni liquidate in favore di coloni, mezzadri, compartecipanti nonchè loro familiari, con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, sono trasferite all'assicurazione generale pensioni e sono adeguate ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 35.

Il contributo dello Stato per l'integrazione ai minimi di pensione ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è integrato di lire 50 miliardi l'anno per gli esercizi finanziari 1964-1965 e 1965-66; di lire 80 miliardi per l'esercizio 1966-67; e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1967-68. Dall'esercizio finanziario successivo a questo ultimo si applicano le disposizioni previste alla lettera b), n. 3, dell'articolo 15 della presente legge.

Il contributo dello Stato, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 16, decorre dal 1° luglio 1964.

Limitatamente agli anni 1964-1967, alla copertura delle minori entrate conseguenti la riduzione del contributo per le categorie dei lavoratori dell'agricoltura, iscritte alla Assicurazione generale per le pensioni, non si provvede mediante contributi dello Stato.

I contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dal decreto legislativo luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, e dall'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e ogni altro contributo a carico dello Stato non previsto dall'articolo 15 della presente legge, sono soppressi.

Art. 36.

Alla spesa annuale, derivante dall'applicazione della presente legge, non coperta dalle entrate per contributi sulle retribuzioni, per contributi dello Stato e per altri titoli, si provvede mediante l'utilizzazione degli

avanzi patrimoniali e delle riserve del fondo adeguamento pensioni.

Art. 37.

Alla copertura degli oneri posti dagli articoli 15, 16 e 35 della presente legge a carico dello Stato, in attesa della riforma tributaria, si provvede nel modo seguente:

a) imposta sulle società e sulle obbligazioni: addizionale del 2,25 per cento dell'imposta sul patrimonio;

b) imposta complementare progressiva sul reddito: addizionale del 2 per cento sui redditi da 2 a 10 milioni e del 5 per cento sui redditi oltre i 10 milioni;

c) imposta sulla ricchezza mobile: addizionale del 3 per cento sui redditi superiori ai 5 milioni;

d) imposta sulle successioni e donazioni: addizionale del 5 per cento per successioni e donazioni da 30 a 50 milioni, del 10 per cento da 50 a 100 milioni e del 20 per cento per successioni e donazioni superiori ai 100 milioni;

e) imposta generale sull'entrata: addizionale del 2 per cento sulle merci e sui servizi di lusso, ritenuti non necessari;

f) imposta di registro: addizionale del 3 per cento per registrazioni di atti inerenti a valori superiori ai 10 milioni;

g) imposta di bollo: addizionale di lire 20 sulla imposta di bollo e in surrogazione per tutti gli atti;

h) tasse automobilistiche: addizionale di lire 500 sulle automobili fino a 600 c.c. di cilindrata, di lire 1.000 per le cilindrate da 601 a 1.000 c.c., di lire 4.000 per le cilindrate superiori a 1.001 c.c., di lire 7.000 per le automobili di produzione estera con cilindrata superiore a 1.000 c.c.;

i) istituzione di una imposta di confine da applicare mediante bollo sulle merci in entrata e nelle seguenti misure:

lire 100 per merci fino al valore di lire 50.000;

lire 200 per merci di valore da lire 50.000 a lire 200.000;

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 1.000 per merci di valore da lire 200.000 a lire 500.000;

lire 2.000 per merci di valore da lire 500.000 a lire 5.000.000;

lire 5.000 per merci di valore da lire 5.000.000 a lire 10.000.000;

lire 10.000 per merci di valore da lire 10.000.000 a lire 100.000.000;

lire 20.000 per merci di valore da lire 100.000.000 a lire 200.000.000;

lire 50.000 per merci di valore da lire 200.000.000 a lire 5 miliardi;

lire 100.000 per merci di valore superiore ai 5 miliardi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Art. 38.

Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

sta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovranno essere emanate, in conformità dei principi, dei criteri e delle norme della presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese:

1) a coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quella della presente legge;

2) a raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia del pensionamento dei lavoratori.

Art. 39.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964.

Ogni norma di legge o regolamento in contrasto o incompatibile con le disposizioni, i principi, i criteri e le norme della presente legge è abrogata.